



Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 24/01/2024

**Oggetto:** [ID 1904] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl

Il giorno 24 Gennaio 2024 alle ore 10.12 - in modalità videoconferenza - il Settore VIA apre la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 07/12/2023 prot. 0556737 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Badia Tedalda, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca, ARPAT - Settore VIA/VAS, Azienda U.S.L. Toscana sud-est, dipartimento della prevenzione Zona Valtiberina, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, Ministero della Difesa - Comando 1° Regione Aerea, Ufficio territorio e patrimonio, Ministero della Difesa - Comando Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno, Ufficio infrastrutture/demanio, Istituto Geografico Militare Toscana, SM - Ufficio logistico infrastruttura e servizi militari, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Arezzo, ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Toscana, Autostrade per l'Italia Spa, ENAC - Direzione Operazioni Centro, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., IRPET, Terna Rete Italia Spa, Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno, Nuove Acque Spa, Aeronautica Militare - C.I.G.A. - Servizi spazi Aerei e Procedure di Volo, Comando Squadra Aerea - 46ª Brigata Aerea, Ministero della Difesa - Direzione dei lavori e del Demanio, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ANSFISA (ex USTIF Firenze), Ministero della Transizione ecologica Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Ufficio nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Divisione VII, Regione Emilia Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Rimini, Comune di Verghereto, Comune di Casteldelci, Comune di Sant'Agata Feltria, Comune di Pennabilli, Unione dei Comuni Valle del Savio, Unione dei Comuni Valmarecchia, Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Sestino, Comune di Sansepolcro, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

e i seguenti Settori regionali:

Tutela della Natura e del Mare, VAS e VNCA, Miniere, Autorizzazioni Uniche Ambientali, Sismica, Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, Genio Civile Valdarno Superiore, Idrologico e Geologico regionale, Tutela Acqua, Territorio e Costa, Sistema informativo e Pianificazione del territorio, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Autorità di gestione FEASR, Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) e pesca nelle acque interne, Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale;

è stato altresì convocato il proponente F.E.R.A. Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 06 osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune Badia Tedalda	Arch. Elena Chiasserini	Responsabile Area Tecnica
ARPAT	Dott. Antongiulio Barbaro	Responsabile Settore VIA/VAS
Comune di Casteldelci	Fabiano Tonielli	Sindaco e Responsabile uff. tecnico
Comune di Pieve Santo Stefano	Claudio Marcelli	Sindaco
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	Riccardo Guardi	Delegato
Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Piero Paliotta	Delegato
Provincia di Arezzo	Stefania Vanni	Delegata
Provincia di Forlì Cesena	Raffaele Misericocchi	Delegato
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo	Arch. Federico Salvini	Delegato
Unione dei Comuni della Valmarecchia	Stefania Sabba	Presidente
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Sara Mugnai	Responsabile Uff. Vincolo Idrogeologico
Vigili del Fuoco di Arezzo	Ing. Antonio Zumbo	Delegato

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente F.E.R.A. Srl.: Riccio Cobucci Raimondo, Dott. ssa. Giulia Canavero, Paolo Fazzino, Avv. Nicola Bertacchi, Paolo Papucci, Prof. Dino Scaravelli;

per il Comune di Badia Tedalda è presente il Sindaco Alberto Santucci;

per il Comune di Casteldelci è presente l'avvocato Giada Venturini;

per Regione Emilia Romagna Ruggero Mazzoni;

per l'Unione dei Comuni della Valmarecchia è presente Roberta Mazza;

sono infine presenti i funzionari regionali

- Ing. Alessio Nenti, Arch. Marta Magi, Arch. Ginevra Gambineri, per il Settore VIA;
- Laura Bizzi e Manuela Germani del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;
- Leonardo Petri del Settore VAS e VINCA;
- Marianna Zenone del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

con nota prot. n. 0035622 del 22/01/2024, il Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta;

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<b>Titolo abilitativo</b>	<b>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo o che esercita specifiche competenze per il rilascio.</b>
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex Dlgs. 387/2003, Dlgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005	Regione Toscana - Settore regionale Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia
Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico	Comune Badia Tedalda Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) con Concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada	ANAS
Autorizzazione agli scarichi ex art. 124 Dlgs. 152/2006	RT - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali
Permesso di costruire (ex D.P.R. 151/2011, D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014);  Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi;  Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;	Comune di Badia Tedalda
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale	Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca
Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione	MIMI
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998; VVEF	Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo
Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota	Forze Armate
Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi	Regione Toscana - Settore Sismica
Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione	ENAC
Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933	Regione Toscana - Settore Mineriere
Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente	SNAM
Nulla osta per la connessione alla rete elettrica	TERNA SPA
per le interferenze con infrastrutture di competenza	E-Distribuzione S.p.A.
Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 504/1995	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Dlgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015	Regione Toscana - Settore VAS-VINCA

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la **Valutazione di Incidenza** sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS): ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima riserva naturale regionale.

Il Settore VIA dà atto dell'assenza all'odierna riunione del Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici comunicata con nota prot. 0035622 del 22/01/2024.

### **SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO**

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi (CdS) del 10/10/2023, trasmesso con nota prot. n. 0471984 del 16/10/2023, unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si riportano di seguito le conclusioni della seduta:

“[...] La Conferenza alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, rileva la necessità di:

- acquisire, da parte del proponente, i chiarimenti/approfondimenti emersi in sede di CdS;

- acquisire un eventuale parere da parte dei seguenti Soggetti, che non si sono ancora espressi nel presente procedimento;

- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto.

La Conferenza chiede al Proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emergeranno dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, entro 30 gg dalla data odierna fatta salva richiesta motivata di proroga.

Al termine della discussione, il Settore VIA fa presente che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del Dlgs. 152/2006, il termine di conclusione dei lavori della CdS è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, tenutasi in data odierna; pertanto i lavori della Conferenza tener conto di detto termine al fine della conclusione delle valutazioni e la pronuncia di compatibilità ambientale e, se favorevole, il rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, ad oggi, programmata per il giorno 30/11/2023 alle ore 10:00, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente [...]"

### AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Si dà atto che successivamente alla prima riunione di Conferenza dei Servizi del 10/10/2023:

in data 06/11/2023 (prot. n. 0503694) il Comune di Badia Tedalda ha inviato al settore VIA una nota in risposta alla richiesta di ARPAT relativamente alla verifica dell'idropotabilità della sorgente captata 1615;

in data 08/11/2023 (prot. 0507714) il proponente ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione dei chiarimenti richiesti in CdS per 30 giorni, motivandone le ragioni e il Settore VIA, con nota del 09/11/2023 (prot. n. 0510958) ha accolto la richiesta motivata dal proponente ed ha prorogato il termine per la presentazione di tale documentazione al 09/12/2023;

con nota trasmessa in data 06/12/2023 ed acquisita al protocollo regionale n. 0555363 del 07/12/2023, il proponente ha depositato presso il Settore VIA i chiarimenti richiesti nell'ambito della CdS del 10/10/2023;

a seguito della nota prot. 0556737 del 07/12/2023 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i seguenti contributi/pareri di:

- Vigili del Fuoco - Comando di Arezzo (prot. 0563467 del 13/12/2023);
- Comune di Pieve Santo Stefano (prot. 0586409 del 28/12/2023);
- Aeronautica Militare - 46ª Brigata Aerea (prot. 0009403 del 09/01/2024);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 0019649 del 15/01/2024);
- Comune di Casteldelci (prot. 0019704 del 15/01/2024);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini (prot. 0020995 del 15/01/2024);
- ARPAT (prot. 0028001 del 18/01/2024);
- Provincia di Rimini (prot. 0032470 del 19/01/2024);
- Unione Montana Comuni Valtiberina Toscana (prot. 0035301 del 22/01/2024);
- Comune di Badia Tedalda (prot. 0034193 del 22/01/2024);
- Provincia di Arezzo (prot. 0037227 del 23/01/2024);
- Provincia di Forlì-Cesena (prot. 0020657 del 15/01/2024);
- SNAM Rete gas spa (prot.0038447 del 23/01/2024);
- Regione Emilia-Romagna (prot. 0039546 del 24/01/2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Autorizzazioni Uniche Ambientali (prot. 0008321 del 08/01/2024);
- Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0012867 del 10/01/2023);
- Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0013324 del 10/01/2024);
- Autorità di Gestione FEASR (prot. 0013355 del 10/01/2024);
- Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia (prot. 0017458 del 12/01/2024);

- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0018794 del 12/01/2024);
- Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto- Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici (prot. 0025486 del 17/01/2024);
- VAS e VINCA (prot. 0030241 del 18/01/2024);

in data 16/01/2024 (prot. n. 0023993), il Proponente ha depositato l'elenco elaborati completo di tutta la documentazione presentata nelle varie fasi del procedimento;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Dlgs. 152/2006;

### **DESCRIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTI NELLE INTEGRAZIONI**

Si sintetizzano di seguito i principali chiarimenti che sono stati inseriti dal proponente nel progetto depositati in data 06/12/2023:

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, il proponente ha provveduto a dare risposta ai vari approfondimenti richiesti, nello specifico:

Diversa collocazione piazzole AG06 e AG07: Il Proponente sulla base delle osservazioni ricevute dal Settore competente ha effettuato ulteriori approfondimenti ed ha commissionato la realizzazione di rilievi piano altimetrici specifici delle aree d'interesse ad uno Studio tecnico. Sulla base dei rilievi il proponente ha esaminato e proposto una migliore disposizione delle Piazzole dell'AG06 e AG07, alternativa a quella di progetto, pur mantenendo inalterata la posizione dei plinti di fondazione. Il Proponente specifica che questa soluzione permette di garantire un ripristino completo del profilo del terreno sia in fase di esercizio dell'impianto che di dismissione senza prevedere l'uso di opere di ingegneria naturalistica come ad esempio i muri in terra armata.

Connessione: il Proponente precisa che ha scelto di utilizzare una diversa soluzione di connessione che permette di connettere in AT l'impianto alla Rete Elettrica Nazionale mediante la Stazione elettrica esistente di proprietà e gestione di E-Distribuzione sita nel Comune di Pieve Santo Stefano, poiché la prima soluzione presentata non è compatibile con le tempistiche autorizzative. Inoltre, il proponente ritiene la proposta attuale dello Stallo utente, seppur all'interno della fascia di rispetto ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere b e c del Dlgs 42/2004, estremamente migliorativa in quanto comporta una notevole riduzione della superficie occupata che risulta pari ad 1:8 rispetto alla Proposta di TERNA, ovvero circa 18.500 mq in meno. Il proponente specifica inoltre che la scelta di concentrare le opere di connessione in adiacenza alla SE esistente di Pieve Santo Stefano di proprietà e gestione di E-Distribuzione SpA, consente di minimizzare gli impatti sul territorio; l'area individuata si trova infatti su un pratone pressoché pianeggiante, non necessita dell'abbattimento di superfici boscate, verranno utilizzati criteri progettuali simili a quelli di E-Distribuzione rendendo la superficie occupata il più drenante possibile. Inoltre, per rinforzare la fascia ripariale del Torrente Bisolla, sebbene già interrotta dalla strada esistente (Strada vicinale Bisolla), il Proponente ha previsto l'inserimento di una nuova barriera a verde. Il Proponente riporta uno schema comparativo tra la proposta iniziale di connessione e quella attuale, dalla quale si evince che, sebbene l'area della sottostazione risulti più distante rispetto alla posizione iniziale, l'area di bosco effettivamente interferente con le lavorazioni per la posa del cavidotto risulta minore rispetto alla precedente proposta (450 mq rispetto ai precedenti 5.248 mq) in quanto il tracciato corre su strade esistenti.

Soluzione tratti acclivi: Il Proponente per i tratti acclivi d'interesse, ovvero quelli sopra il 18% (tratti brevi e spot), aveva inizialmente valutato a progetto l'utilizzo del calcestruzzo architettonico, soluzione coerente da un punto di vista paesaggistico, ma non risolutiva rispetto agli eventuali problemi di regimazione idraulica. A tal proposito il Proponente ha avanzato una diversa soluzione che prevede l'inserimento all'inizio ed alla fine del tratto pavimentato di una canaletta con griglia, che raccolga le eventuali acque di corrivazione sulla sede stradale e le convogli prontamente verso i presidi idraulici lungo bordo strada e l'utilizzo per la pavimentazione di una miscela (tipo ecodrain) più porosa del cls architettonico, in modo da rendere la superficie più drenante ed evitare lo scorrimento superficiale delle acque.

Opera di miglioramento funzionalità ecosistemiche: il Proponente, in aggiunta all'intervento di realizzazione del bosco didattico previsto presso l'edificio scolastico "Fratelli Bimbi", in accordo con il Comune di Badia Tedalda, propone di ripristinare la fascia ripariale in prossimità degli Ob. 109-110 con la ripiantumazione in termini di bosco e specie vegetali presenti. Il Proponente per il passaggio dei mezzi

*Gianni*

*[Signature]*

eccezionali intende avvalersi del guado esistente realizzato da SNAM per la realizzazione del metanodotto. Per consentire il transito dei mezzi straordinari è previsto un allargamento in entrata sul guado, nella zona di arginatura del Fiume Marecchia, dove non è prevista la rimozione della roverella presente, ma al contrario prevede la ripiantumazione della stessa tipologia arborea e di altre specie autoctone tipiche del contesto ripariale. Il proponente specifica inoltre che la stessa tipologia di attenzione verrà usata per i pochi altri allargamenti previsti.

Opera di rivestimento in pietra locale: il proponente specifica che effettuerà un rivestimento in pietra locale dell'intervento B.63 lungo la SS 258;

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal Settore regionale Tutela della natura e del mare (oggi Settore VAS e VINCA), il proponente ha provveduto a presentare:

una proposta revisionata del documento Studio di Impatto Ambientale e della Relazione di Incidenza, aggiornato alla luce del "Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" del 2021 ed integrato secondo i contenuti richiesti in sede di CdS. Inoltre, vengono riportate le analisi dei rilievi della campagna annuale 2023 relativi ai chiroteri, rapaci notturni ed i risultati delle indagini faunistiche, erroneamente riportati della precedente revisione del documento. Sono stati anche effettuati aggiornamenti relativi alle piazzole di montaggio degli aerogeneratori AG06 ed AG07: il Proponente specifica che la nuova disposizione delle piazzole AG06 e AG07 comporta una inferiore modifica morfologica del versante, precisando che rimane invariata la posizione dei plinti di fondazione e dei punti torre;

- in relazione al contributo istruttorio del Settore regionale Autorità di gestione FEASR, il proponente precisa che:

la realizzazione delle opere a progetto non prevede una occupazione permanente di una superficie di suolo agricolo pari a 51.020,00 mq, con conseguente sottrazione della stessa alla coltivazione per un periodo di 30 - 33 anni, come riportato nel contributo istruttorio del competente Settore, ma la realizzazione delle opere a progetto prevede l'occupazione di superfici di suolo agricolo pari a 10.680,00 mq, per il periodo 30 - 33 anni; il Proponente specifica che solo in fase di costruzione, per un periodo indicativo di 3 anni, sarà invece occupata una superficie maggiore;

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate da ARPAT:

Atmosfera e qualità dell'aria: il Proponente aggiorna il paragrafo relativo alla componente all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, sulla base delle richieste effettuate dall'Agenzia regionale, al fine di ottenere un dato univoco e preciso in grado di dimostrare come la realizzazione del parco eolico determini un impatto significativamente positivo sulla componente ambientale Atmosfera.

Suola, Sottosuola e gestione Terre: il Proponente accetta e recepisce tutte le prescrizioni e raccomandazioni previste sul tema.

Ambiente Idrico: il Proponente specifica che la sorgente più prossima captata all'AG07 è la 1615, sulla quale non ci sono informazioni certe sul suo uso potabile. Precisa inoltre che qualora venisse confermato l'uso potabile della sorgente, conferma la disponibilità a condurre un monitoraggio mensile per la durata di sei mesi a far data dall'inizio dei lavori di realizzazione delle fondazioni dell'aerogeneratore AG07. Il monitoraggio consisterà nella verifica di temperatura, pH e conducibilità da integrare con ulteriori parametri di verifica della potabilità nel caso si dovessero riscontrare alterazioni significative dei parametri monitorati.

Rumore e vibrazioni: il Proponente accetta e recepisce tutte le prescrizioni e raccomandazioni previste sul tema.

Campo Magnetico: il Proponente precisa che tutta l'area della nuova SSE verrà recintata e sarà impedito l'accesso ai non addetti ai lavori. Precisa inoltre che il DPCM dell'8 luglio 2003 (art. 3 e 4), in conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2) ed al D.M. del 29 Maggio 2008, indica come le misure del valore di attenzione (10  $\mu$ T) e dell'obiettivo di qualità (3  $\mu$ T) del campo magnetico siano riferite "come mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione da possibili effetti a lungo termine connessi all'esposizione nelle aree di gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati)". Chiarisce che l'estensione effettuata dell'area della DPA riportata nel progetto sia del tipo cautelativo, ricordando che al suo interno non è presente alcun luogo tutelato di quelli richiamati dalla normativa, ma al contrario vi sono zone dove non vi è presenza continuativa di persone in condizione di normale esercizio della SE;

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), il Proponente: in riferimento alla sorgente "I Laghi" (1615), prende atto della necessità di rimodulare la perimetrazione dell'area di rispetto in osservanza della DGRT 872/2020; rileva che il tempo di arrivo alle sorgenti (tra

cui la n. 1615) di un inquinante potenzialmente sversato in superficie in corrispondenza degli aerogeneratori, è sufficientemente lungo (dell'ordine dei due mesi) per garantire la degradazione della quasi totalità degli eventuali agenti patogeni; osserva che, anche nel caso in cui l'area di rispetto venisse estesa fino a comprendere uno o più aerogeneratori, le attività previste durante le fasi di cantiere, ed a maggior ragione durante quelle di esercizio dell'impianto, non risultano vincolate da quanto prescritto al comma 4 dell'art. 94 del DLgs 152/2006, richiamato al comma 5 dello stesso articolo;

- in relazione al contributo istruttorio inviato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, il Proponente specifica che:

in occasione delle integrazioni volontarie depositate precedentemente alla data della prima CdS del 10/10/2023, ha già analizzato e risposto alle osservazioni sollevate dalla competente Soprintendenza;

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate da ANAS, il Proponente presenta:

elaborati tecnici aggiornati in risposta alle osservazioni della Struttura Territoriale Toscana, specificando che prima dell'avvio di ogni attività di interesse della strada saranno presi contatti e richieste le dovute autorizzazioni con congruo anticipo.

### ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Si dà atto che, successivamente alla prima riunione di Conferenza dei Servizi (CdS) del 10/10/2023, sono pervenuti gli ulteriori pareri e contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Vigili del Fuoco- Comando di Arezzo nel proprio contributo acquisito al prot. 0563467 del 13/12/2023, con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi, afferma "[...] si anticipa che è intenzione dell'Amministrazione esprimere il parere favorevole di massima, rappresentando che non occorre la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 (già art. 2 - DPR 37/98) [...]";

- Comune di Pieve Santo Stefano, nel proprio contributo acquisito al prot. 0586409 del 28/12/2023, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto;

- Aeronautica Militare - Comando 46ª Brigata Aerea, nel proprio contributo acquisito al prot. 0009403 del 09/01/2024, comunica che "[...] l'ubicazione dell'area individuata per i lavori insiste in una zona in cui il Comando della scrivente Brigata non ha giurisdizione, pertanto, si rende nota l'impossibilità ad esprimere il proprio nulla osta per le attività proposte relativo agli aspetti di servizi militari o attinenti la sicurezza del volo a bassa quota[...]";

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 0019649 del 15/01/2024, a seguito delle integrazioni e controdeduzioni presentate dal proponente, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, analizza punto per punto le osservazioni riportate nella documentazione, ed in particolare:

"[...] In riferimento al p.to 2.1 Visibilità:

[...] Dall'analisi delle osservazioni prodotte, di cui si riporta un estratto, entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal Dlgs. 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere n. 5 beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del Dlgs. 42/2004 [...] Preme ribadire come già esposto in maniera esauritiva all'interno della nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023 che il richiamato Dlgs. 199/2021 definisce quali "aree idonee" i territori su cui non ricadono all'interno della fascia di rispetto alcun bene culturale, che sia un bene paesaggistico assoggettato a tutela secondo l'art. 136 (e non è il caso in oggetto) oppure un bene monumentale come invece nel caso di specie. Il livello di visibilità, intercorrente tra il bene culturale rientrante nella fascia di rispetto e l'impianto eolico, risulta a tali fini del tutto ininfluenza rispetto alla definizione che il Legislatore ha inteso dare nel citato Dlgs. 199/2021 pur semplificato come sopra detto. Le analisi di percettibilità esposte appaiono dunque del tutto superflue rispetto al dettame di legge. L'impianto proposto, confliggendo con la fascia di rispetto indicata, risulta in termini assoluti e in maniera inequivocabile (su stessa trattazione del Richiedente) illegittimo. Prima ancora di entrare nel merito degli impatti percettivi delle opere, della incompatibilità rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e ancor più rispetto alla verifica di non conformità al quadro delle tutele offerte dal PIT/PPR della Regione Toscana, la Scrivente Soprintendenza ribadisce il mancato rispetto del Dlgs. 199/2021 in relazione alla inidoneità dell'area ad ospitare tale tipologia di impianto. Il grafico di visibilità in figura 5 (rif. pag 6 del Documento) risulta inutile a formulare valutazioni di merito da parte della Scrivente. Preme comunque controdedurre che nei cinque punti di scatto scelti dal Richiedente, e più in generale nei 57 fotoinserti proposti, sussiste una profusione di scatti eseguiti da punti di ripresa in cui l'impianto non sarebbe visibile o scarsamente visibile con l'indubbio risultato di produrre una falsificazione del reale impatto percettivo delle

opere.[...] Su tale aspetto si condividono in buona parte le osservazioni pervenute ai sensi di legge dalle Associazioni del territorio: molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate dal Richiedente al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in numerosi casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti. Come già specificato, sotto il profilo vincolistico di cui alla Parte III del Dlgs. 42/2004, l'area risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua, lett. h) le zone gravate da usi civici, per cui risulta positivamente riconosciuto l'uso nel territorio di Badia Tedalda, e alla riserva naturale "Alpe della Luna" tutelata con lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Si chiede alla Regione Toscana conferma in merito alla presenza del bene civico di Fresciano (vincolo lett. h) le zone gravate da usi civici) in quanto tale verifica appare ancor più gravare sulla incompatibilità dell'impianto rispetto alle aree non idonee secondo l'art. 20 comma 8 del Dlgs. 199/2021 ovvero «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h».

#### In riferimento al p.to 2.2 Quota dell'impianto:

[...] Analizzando i progetti delle 7 piazzole si evince come le basi di appoggio dei plinti si impostino ad una quota minima di circa 1.030 m s.l.m. dell'aerogeneratore AG7 ad una quota massima di circa 1.130 m s.l.m. dell'aerogeneratore AG3. Considerando un'altezza di circa 3 metri del plinto di fondazione oltre ad un'altezza netta fuori terra del palo di sostegno, rotore e pale di 180 metri si raggiungono le quote di 1.213 m s.l.m. (minima) e di 1.313 m s.l.m. (massima). Occorre considerare l'Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana, per individuare l'oggetto di tutela e più precisamente l'art. 5 relativo a "Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare". Al paragrafo 5.2. Definizioni e criteri Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d del Codice, le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare. Si assume dunque la corrispondente curva di livello (1.200 m s.l.m.). Secondo la definizione riportata si ritiene che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica sia appunto la "montagna" non limitata alla sola componente del suolo bensì spazialmente individuata da terra ed aria secondo un piano immaginario a delimitazione della porzione eccedente i 1.200 metri s.l.m. Secondo tale logica la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica.

#### In riferimento al p.to 2.3 Impatto delle opere:

[...] Per quanto attiene agli impatti derivati dalle opere collaterali al progetto, si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023: le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli). Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiali, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche che non subiscono modifiche significative a seguito del deposito delle integrazioni e aggiornamenti progettuali.

#### In riferimento al p.to 2.4 Localizzazione e distanza dalle aree protette:

Si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023. L'intervento impatta negativamente su diversi Siti della Rete Natura 2000 e in particolare sull'Area naturale protetta di interesse locale ANPIL, Nuclei "Taxus Baccata" dei Pratieghi, ZSC IT5180010 Alpe della Luna, ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima Riserva Naturale Regionale, ZSC IT5180007 Monte Calvano e l'area SIR IT5180103 Boschi di Montalto. Inoltre per consentire l'arrivo delle pale al parco eolico sono previsti interventi di adeguamento stradale nel sito Natura 2000 ZSC IT5180010 Alpe della Luna. Quanto elencato si ribadisce concretamente dimostrare la non conformità ai contenuti della Scheda d'Ambito.

#### In riferimento al p.to 2.5 Presenza di altri progetti eolici nella macroarea:

Si condividono le osservazioni prodotte dal Richiedente in base alle quali non può disporsi quale onere a proprio carico quello di valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria dell'impianto proposto e da quelli presentati da altri soggetti il cui iter autorizzatorio è stato avviato solo in tempi successivi. [...]"

Concludendo che:

"Per quanto sopra specificato, ritenendo l'area d'intervento non idonea ai sensi del Dlgs. 199/2021 art. 20 ad ospitare l'impianto eolico in oggetto, ritenendo poi l'intervento non compatibile col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e non conforme al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza conferma proprio PARERE NEGATIVO alle opere oggetto di istanza di cui al Progetto per il parco eolico



denominato "Badia del Vento" [...]

- Comune di Casteldelci, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0019704 del 15/01/2024, in riferimento alla documentazione integrativa presentata dal proponente a seguito delle richieste avanzate nella prima Conferenza dei Servizi, rilevando che non sono state apportate modifiche sostanziali al progetto di impianto la cui ubicazione resta prevista a ridosso del confine del territorio del Comune di Casteldelci, conferma il proprio parere non favorevole per le motivazioni espresse nei contributi precedenti, oltre alla incompatibilità con la classificazione acustica del Comune. Evidenzia inoltre " [...] sono pervenute per conoscenza alcune osservazioni indirizzate alla Regione Toscana inerenti agli impatti ambientali e paesaggistici che sarebbero riversati anche nei territori dell'alta Valmarecchia e in particolare nel Comune di Casteldelci. Tra queste risulta agli atti (Prot. 0543347 del 29/11/2023) la relazione redatta dal Prof. Gian Battista Vai (già professore dell'istituto di geologia dell'Università di Bologna) che richiama altre due relazioni geologiche anch'esse agli atti, dove sono evidenziati gli elevati livelli di rischio per la sicurezza dei territori del Comune di Casteldelci che ricadono nei versanti romagnoli dove sono già presenti e segnalate aree di dissesto idrogeologico. ";

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 0020995 del 15/01/2024 con riferimento alla documentazione integrativa ed alle osservazioni presentate dal proponente a seguito della prima CdS, ritiene opportuno controdedurre puntualmente sui singoli aspetti richiamati nel precedente contributo "[...]

#### 1. Analisi dello studio di intervisibilità

Pur avendo attentamente analizzato le osservazioni presentate e le fotosimulazioni integrative prodotte dal proponente anche sulla base dei rilievi di questa Soprintendenza, non si ritiene che vi siano, nel pur ampio materiale prodotto, elementi aggiuntivi che possano condurre ad una revisione del parere negativo già espresso, che pertanto si conferma e richiama. [...] Nella serie di fotosimulazioni aggiuntive integrate dal proponente si continuano a rilevare incongruenze di dettaglio. [...] Si ritiene, pertanto, che le simulazioni integrative presentate non offrano elementi aggiuntivi significativi, tali da condurre alla possibilità della revisione del parere e che, al contrario, vi siano degli scatti che contribuiscono a confermare in maniera particolarmente evidente la previsione di forte impatto percettivo (ad esempio, lo scatto dall'ex mulino di Casteldelci) anche da distanza considerevole, persino oltre il limite convenzionale dei 9 km di raggio di incidenza visiva. [...] Per dovere di completezza, in risposta alla osservazione del proponente, si precisa che una ricerca di archivio ha permesso di accertare la presenza di un decreto di tutela espresso ai sensi della Parte II del Dlgs. 42/2004 sui resti del mulino di Molino di Bascio. [...] si ribadisce che un territorio e i valori paesaggistici e culturali dello stesso, nonché la loro lettura e comprensione, non sono dati dalla sommatoria di pochi definiti punti panoramici, edifici o elementi naturali significativi, ma sono fatti di percorsi battuti, di relazioni, di sentieri, di valli e crinali, elementi vegetazionali e presente geologiche, nell'interazione con quelle antropiche stratificatesi nel tempo, e che ogni pur preciso modello schematico di rappresentazione deve trovare la propria interpretazione in una lettura complessiva e globale; ed è in relazione a questa lettura globale, basata su una approfondita conoscenza del territorio, che può essere effettuata una corretta valutazione sul livello di impatto e di capacità di assorbimento di un intervento antropico di notevoli dimensioni su quello specifico contesto paesaggistico. Si ribadisce il carattere di straordinarietà della qualità paesaggistica del contesto dell'alta Valmarecchia/Montefeltro e dell'alta Valtiberina [...] per cui si ritiene che l'inserimento di elementi impiantistici delle dimensioni che si propongono comporti una trasformazione della percezione del paesaggio estremamente significativa ed impattante su uno skyline così fortemente caratterizzato.

#### 2. Precedente del progetto di Parco eolico Poggio Tre Vescovi - Fresciano

Si ribadisce l'utilità del confronto con il precedente, conclusosi con una determinazione negativa basata su dettagliate motivazioni di lettura paesaggistica che si ritengono tuttora valide e condivisibili. [...] Un confronto con le valutazioni già effettuate in passato in condizioni analoghe, pertanto, sembra oltre che utile, doveroso e necessario.

#### 3. Analisi degli impatti cumulativi con altri progetti in corso

Si sottolinea che, sebbene non sia certamente possibile chiedere al proponente, in sede progettuale, di tener conto degli effetti cumulativi di progetti solo presentati e non ancora approvati, si ritiene che tale considerazione rimanga doverosa e imprescindibile da parte degli enti preposti alla tutela, necessariamente chiamati ad avere una visione di insieme [...]

#### 4. Fasce di rispetto

Si richiama l'art. 20, comma 8, lettera c-quater del Dlgs. 199/2021, come modificato dal DL 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47 comma 1 [...] Si sottolinea che l'articolo del decreto si limita ad escludere l'automatico inserimento nel novero delle aree idonee, di siti che si trovino a una distanza inferiore ai 3 km da beni

sottoposti a tutela, senza effettuare le distinzioni, che il proponente argomenta, in merito al grado di percepibilità dell'impianto da tali siti [...] Non sembrano pertanto esservi dubbi sul fatto che l'area di progetto non possa essere considerata area idonea all'installazione nei termini dell'art. 20 del Dlgs. 199/2021; aspetto che, tra l'altro, fa salvo il carattere vincolante della valutazione paesaggistica."

La Soprintendenza conclude confermando il parere negativo già espresso nel precedente contributo del 13/09/2023 a cui rimanda a tutti gli effetti;

- ARPAT, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0028001 del 18/01/2024, in riferimento alla documentazione integrativa presentata dal proponente in risposta alle considerazioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, analizza le componenti ambientali di interesse:

Atmosfera - qualità dell'aria

ARPAT prende atto dell'aggiornamento della documentazione in termini di dati sulla producibilità annua di energia elettrica del parco eolico con le motivazioni espresse dal proponente.

Ambiente idrico, suolo, sottosuolo e gestione terre

L'Agenzia regionale prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito all'integrazione del PPUT in fase esecutiva e conferma la necessità di inscrivere le condizioni ambientali indicate nel precedente parere del 25/09/2023.

Per quanto riguarda la sorgente 1615 per la quale è stata accertato anche da rilievo in campo che risulta captata, nel precedente contributo ARPAT aveva rimandato al Comune di Badia Tedalda di accertarne l'effettivo utilizzo ad uso potabile, indicando le 'condizioni ambientali' nel caso di 'uso potabile'. A seguito della comunicazione del Comune del 06/11/2023 sulla non conoscenza dell'esistenza di tale sorgente e sul fatto che non creda sia idropotabile, ARPAT "prende atto di quanto affermato dal Comune di Badia Tedalda in merito alla sorgente 1615 (comunicazione datata 06/11/2023) nonché della disponibilità del proponente; si conferma la necessità di inserire nel provvedimento finale le "condizioni ambientali" sopra riportate; nell'ottica di definire compiutamente le modalità operative di gestione del cantiere, si ritiene necessario che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi preordinata al rilascio del PAUR o comunque prima dell'avvio dei lavori, sia chiarita la natura della sorgente 1615."

Rumore e vibrazioni

ARPAT prende atto di quanto dichiarato dal proponente e conferma i contenuti del precedente contributo.

Campo Magnetico

ARPAT prende atto di quanto dichiarato dal proponente in riferimento alla recinzione di tutta l'area della nuova SSE.

- Provincia di Rimini nel proprio contributo acquisito al prot. n. 032470 del 19/01/2024, osserva che: "[...] l'intervento oggetto d'istanza è situato, considerando l'aerogeneratore più vicino, direttamente sul confine della Provincia di Rimini (Comune di Casteldelci). La peculiarità della fattispecie in esame consiste nel semplice fatto che solo da un punto di vista formale le infrastrutture tecniche oggetto di progetto sono collocate nel territorio della regione Toscana e, nello specifico, in quello della provincia di Arezzo, ma nella sostanza dei fatti le medesime impattano indiscutibilmente sul territorio della regione Emilia-Romagna, della provincia di Rimini e del comune di Casteldelci [...]" Richiama pertanto le principali disposizioni del PTCP inerenti la tutela del paesaggio della montagna e del crinale appenninico dell'area compresa nei territori comunali di Casteldelci e Pennabilli e comunica le seguenti conclusioni:

" Il progetto di impianto eolico "Badia del Vento", con il posizionamento dei sette aerogeneratori in territorio toscano produce effetti negativi sulla morfologia del paesaggio, andando inevitabilmente ad alterare il suo valore di fruizione e percezione.

Analizzando in particolare la tavola di progetto "Analisi visiva - AIP Area di impatto visivo potenziale" (elaborato 059aip\_pot) si intuisce come da diverse zone del Comune di Casteldelci, fra le quali alcune a forte vocazione turistica (Monte Fumaiolo, il centro abitato di Casteldelci e delle frazioni di Senatello e Schigno e i rilievi orografici di Miratoio e Monte Canale nel territorio comunale di Pennabilli) risultano effettivamente visibili diverse torri eoliche dell'impianto.

Si segnala, pertanto, che il progetto proposto altera negativamente e irrimediabilmente l'assetto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati e si ritiene non possa risultare compatibile con la loro forte connotazione paesaggistica da preservare.

Inoltre, si segnala che, ai sensi delle norme di attuazione del PTCP, le dimensioni ed i materiali utilizzati, configurano un intervento disarmonico che non si integra nel paesaggio in cui si colloca ed impatta in modo rilevante sulla visuale, provocando una alterazione significativa nella percezione della linea dei crinali."

Comune di Badia Tedalda, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0034193 del 22/01/2024, a seguito delle integrazioni presentate dal proponente, in relazione agli aspetti di propria competenza comunica quanto segue:

" VERIFICA DI CONFORMITA' URBANISTICA di cui al D.P.R. 380/2001 ed alla L.R. 65/2014 e s.m.i.

Si conferma l'esito positivo della verifica di conformità urbanistica, come dichiarato in fase di Conferenza di Servizi n. 1 del 10.10.2023[...] Negli atti di governo del territorio del Comune di Badia Tedalda non risultano elementi ostativi alla realizzazione del Parco eolico "Badia del Vento" – pur non essendo l'area d'impianto esplicitamente individuata nel vigente R.U. quale "Ambito di localizzazione degli impianti per la produzione

dell'energia eolica" – poiché lo stesso insiste esclusivamente in "Aree a esclusiva e prevalente funzione agricola". Non c'è necessità di Variante allo strumento urbanistico in quanto, in conformità alle direttive di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed al D.M. 10.09.2010, Parte III dell'Allegato, punto 15, che sono prevalenti rispetto al R.U. vigente approvato con Delibera C.C. n. 27 del 30.04.2003, le opere in progetto sono di carattere non permanente e se ne prevede la dismissione con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio. La necessità di Variante allo strumento urbanistico interviene solo nel caso in cui le opere in progetto assumano carattere permanente. Rispetto alla precedente fase istruttorio l'unica novità intervenuta riguarda l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Badia Tedalda e Sestino, avvenuta con Delibera di C.C. n. 22 del 30.12.2023 del Comune di Sestino (Ente Capofila). Si fa presente che i Comuni sono ancora in attesa della pubblicazione sul BURT, e conseguentemente sull'Albo Pretorio, dell'avvenuta adozione. Si comunica che, a seguito dell'analisi del nuovo Quadro Conoscitivo – Elaborato Q.C.10, l'area d'impianto non presenta elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Non risultano, inoltre, interferenze con altri impianti o infrastrutture esistenti.[...]

Gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio ricadono al di fuori delle aree classificate in dissesto, come individuate nella Variante del P.A.I. Marecchia – Conca dell'anno 2016. Solo l'aerogeneratore AG01 lambisce una "Frana quiescente", ma è stato dichiarato negli elaborati integrativi per la Conferenza di Servizi n. 1 che, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, la torre e la piazzola non andranno ad interessare l'area di possibile evoluzione del dissesto.

Tuttavia, preso atto dei seguenti contributi e pareri pervenuti durante l'intera fase istruttorio, ossia:

- Visto il primo contributo tecnico istruttorio di questo Ente, prot. 5689 del 10.12.2022, al punto "e) Aspetti geomorfologici";
- Vista la posizione del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana nel documento "Precisazioni dell'ufficio in merito agli aspetti geologici e geotecnici" prot. 0013324 del 10.01.2024, dal quale si evince che lo stesso Settore si è limitato a prendere atto della dichiarazione di non interferenza dell'Aerogeneratore AG01 con la frana quiescente mappata nel PAI, senza esprimersi sull'adeguatezza delle indagini geologiche e geotecniche condotte ai fini del rilascio di tutti gli atti di assenso compresi nel PAUR;
- Richiamato il precedente parere del Settore Sismica della Regione Toscana, prot. 0358305 del 20.09.2022, a seguito del quale il progetto esecutivo sarà sottoposto ad Autorizzazione e "la relazione geologica dovrà essere basata su un'indagine geognostica effettuata secondo quanto previsto dall'Allegato 1" del Regolamento Regionale 1/R/2022, in quanto trattasi di "opera complessa" di cui all'Allegato B del medesimo;

Preso atto della dichiarazione di non interferenza dell'Aerogeneratore AG01 con la frana quiescente individuata dal PAI, stante però la prossimità della stessa, che rappresenta elemento di elevata pericolosità e rischio geologico, si ritiene necessario svolgere ulteriori indagini e verifiche accurate al fine di dimostrare l'effettiva stabilità del sito di costruzione e la sua non propensione al dissesto, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Sismica a seguito della presentazione del progetto esecutivo dell'opera. Si ricorda che in fase di PAUR viene esaminato il progetto definitivo dell'intervento.

Si riporta a tal fine quanto stabilito all'art. 27 bis, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla Legge n. 108/2021:

"Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo."

Per la VERIFICA DI CONFORMITA' PAESAGGISTICA di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il Comune prende atto delle modifiche apportate alle piazzole AG06 e AG07, dell'utilizzo pavimentazione drenante (tipo ecodrain) in sostituzione del cls architettonico originariamente indicato per i tratti acclivi della viabilità, dell'inserimento all'inizio ed alla fine dei tratti di maggiore acclività (> 18%) di una canaletta con griglia per

la raccolta delle acque di corrivazione sulla sede stradale e dell'ulteriore opera di compensazione riguardante il ripristino della fascia ripariale in prossimità degli Ob.109 ed Ob.110, specificando che "[...] Fermo restando le competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, si conferma pertanto il parere già espresso in sede della Conferenza di Servizi n. 1 del 10.10.2023, precisando che lo stesso deriva da una valutazione del bilanciamento degli interessi relativi al raggiungimento del fabbisogno energetico della Regione Toscana al 2030 con il corretto inserimento paesaggistico dell'intervento nel suo complesso, supportato anche dal parere favorevole espresso dalla Commissione per il Paesaggio del Comune di Badia Tedalda nella seduta n. 3 del 18.09.2023, risultante da due pareri favorevoli su tre espressi dai membri in carica.

Infine, in merito alla presunta "illegittimità" dell'intervento in quanto ubicato in area non idonea, di cui al D.Lgs. n. 199/2021, come integrato dal D.L. n. 13 del 24.02.2023, è opinione di questo Ufficio che il fatto che tale opera non ricada all'interno di una delle "aree idonee" individuate dal Ministero, non significa che l'area non sia idonea in maniera univoca all'installazione dell'infrastruttura. Ciò si evince anche dall'art. 20 comma 7 del D.Lgs. n. 199/2021, che cita testualmente:

"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."

Per la VERIFICA DI COERENZA CON I LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE ai sensi della Legge n. 447/1995 e s.m.i. il Comune conferma il parere espresso in fase di CdS del 10.10.2023 recependo le prescrizioni suggerite da ARPAT in merito.

Per il PERMESSO DI COSTRUIRE il Comune specifica che :

"In relazione alla richiesta del Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana relativa all'eventuale rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Badia Tedalda, si esprimono le seguenti considerazioni.

In caso di esito positivo della Conferenza di Servizi decisoria, questo Ente ritiene che il Permesso di Costruire sia del tutto sostituito, nel presente procedimento, dall'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio del Parco eolico (che confluisce nel PAUR assieme alla VIA). I due titoli abilitativi, tra l'altro, sottostanno a due differenti legislazioni (D.P.R. n. 380/2001 – L.R.T. n. 65/2014 il Permesso di Costruire e L.R.T. n. 39/2005 l'Autorizzazione Unica energetica). Pertanto con il presente documento le sottoscritte titolari dei Servizi dichiarano la conformità urbanistico-edilizia, la compatibilità paesaggistica e la coerenza con i limiti alle emissioni sonore del progetto in argomento, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza."

Specificando nelle conclusioni che:

"A seguito di quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale di Badia Tedalda esprime parere **FAVOREVOLI** alla costruzione ed esercizio del Parco eolico "Badia del Vento", con le seguenti prescrizioni:"

.N	Proposte di prescrizioni
1	La relazione geologica e geotecnica del progetto esecutivo dell'impianto eolico, da depositare presso il Settore Sismica della Regione Toscana ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Sismica, dovrà essere basata su un'indagine geognostica effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R/2022 e dalle NTC 2018.
2	Esecuzione di misure di collaudo a livello di emissioni sonore del parco eolico presso il ricettore R1, da eseguire ai sensi del D.M. 1/6/2022 sia in periodo diurno che notturno, a seguito delle quali il parco eolico potrà entrare in funzione a pieno regime; eventuale depotenziamento della pala AG07, in caso di mancato collaudo.
3	Valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di costruzione dell'opera comprensiva della posa dell'elettrodotto e dell'adeguamento della viabilità di accesso, a firma di un tecnico iscritto in ENTECA, per l'identificazione dei livelli sonori prodotti dalle attività di cantiere, in base ai quali dichiarare il rispetto dei limiti normativi o eventualmente richiedere autorizzazione in deroga.

*Giulio*  
*[Signature]*

-Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0035301 del 22/01/2024, in relazione al fatto che il proponente ha dichiarato di non avere terreni per effettuare il rimboschimento compensativo, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico comunica che "[...] il proponente FERA s.r.l. dovrà procedere con il pagamento a questa Unione Montana delle somme corrispondenti alla superficie boschiva oggetto di trasformazione secondo quanto indicato nel Regolamento Forestale 48r del 2003, Art.81 comma 6 "Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge forestale, di un

importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione”.

-Provincia di Arezzo, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0037227 del 23/01/2024 facendo seguito a quanto emerso nel corso della Prima riunione della Conferenza di Servizi del 10/10/2023 ed esaminata la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in riferimento ai contenuti della Variante Generale al P.T.C.P approvata con D.C.P. n. 37 del 08/07/2022, sottolinea che “[...] questo Settore, pur rilevati elementi di criticità in relazione agli aspetti paesaggistici, preso atto che il progetto non presenta elementi di contrasto con la parte Propositiva/Strategica del PTC rispetto alle competenze attribuite alla Provincia, esprime il presente parere favorevole, rispetto alla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvata con D.C.P. n. 37 del 8/07/2022 e pubblicata nel BUR1 Parte II N. 42 del 19/10/2022 limitatamente alle funzioni fondamentali e delegate dell’Ente. Si segnala comunque che la Disciplina di Piano del P.T.C., (QP.2, art.15, comma 9) prevede che: [...] la programmazione e gli atti di specifica competenza provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’art. 4 comma 1, assicurano il controllo e la verifica degli effetti di natura paesistico percettiva eventualmente determinati da nuove previsioni anche in riferimento alle relazioni funzionali, ecologiche e territoriali, ovvero all’intervisibilità, con i territori esterni alla Provincia di Arezzo, tenendo conto delle eventuali indicazioni a tal fine contenute nei PTC delle province contermini [...]. Si ritiene quindi che, ai fini autorizzatori, debba essere tenuto conto anche delle indicazioni contenute nei PTC delle province contermini.”

-Provincia di Forlì-Cesena, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 0020657 del 15/01/2024, assegnato al Settore VIA in data 23/01/2024, a seguito delle integrazioni presentate dal proponente, comunica che “[...] per quanto siano state inserite ulteriori fotosimulazioni relative alla visibilità dell’opera, permangono le criticità nei punti di visuale (rif. Art. 19-20B Norme PTCP) segnalate da questa Provincia con nota prot. prov.le n. 22027 del 13/09/2023. Si osserva che alcuni nuovi punti di analisi visiva risultano essere stati individuati in aree coperte di vegetazione, mentre sarebbe stato più opportuno un confronto in aree prospetticamente più “libere”. Si conferma inoltre l’impatto rispetto al paesaggio e alla linea dei crinali già segnalata per quanto attiene dimensioni e materiali, per i quali non si rilevano modifiche nella documentazione pervenuta. Si ritiene pertanto di confermare, rispetto alle criticità evidenziate, quanto espresso in precedenza.”

-SNAM Rete Gas spa, nel proprio contributo acquisito al prot 0038447 del 23/01/2024 riporta che “[...] conferma la validità del nulla osta precedentemente trasmesso ed identificato con il protocollo “DICEOC/ESE/CIC/Prot. 368” del 21/11/2022.”

-Regione Emilia-Romagna, nel proprio contributo tecnico istruttorio del 24/01/2024 prot. 0039546 a seguito delle integrazioni presentate dal proponente e tenuto conto delle osservazioni e dei pareri rilasciati dalle Amministrazioni ed Enti del territorio della Regione Emilia Romagna, conferma il parere non favorevole già espresso nel precedente parere del 03/10/2023 “[...] in quanto non vengono superate le criticità in merito alla coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e idoneità delle aree e i potenziali effetti negativi e significativi del progetto sulle componenti ambientali (paesaggio e avifauna) rispetto alle quali non risultano essere proposte adeguate forme di compensazione e mitigazione.”

#### ULTERIORI CONTRIBUTI DEI SETTORI REGIONALI

- Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0008321 del 08/01/2024, a seguito delle integrazioni presentate dal proponente, comunica che al momento non ravvede competenze in materia e ricorda quanto già indicato nel precedente parere, ovvero “[...] dall’esame della documentazione resa disponibile, non sono identificabili scarichi di acque reflue industriali, di acque meteoriche contaminate e di acque reflue assimilate a domestiche fuori fognatura, soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., di competenza dello scrivente Settore.”;

- Settore Forestazione. AgroAmbiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0012867 del 10/01/2024, analizzata la documentazione integrativa prodotta a seguito della prima CdS, fa presente che “[...] Si confermano i pareri precedentemente espressi fatto salvo che le modifiche complessive apportate al progetto (piazzole, viabilità extraparco e intraparco) non comportino un ricalcolo della superficie oggetto di trasformazione boschiva rispetto a quanto comunicato in precedenza e quindi delle somme da versare all’Unione dei Comuni ValTiberina Toscana come monetizzazione del rimboschimento compensativo (come da scelta del proponente). Per quanto attiene il taglio di singole piante anche di grosse dimensioni si raccomanda di

attenersi a quanto previsto agli artt. 55 e 56 del regolamento forestale (dprg 48/R/2003).”;

- **Settore Genio civile Valdarno Superiore** nel contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 0013324 del 10/01/2024, in riferimento all'osservazione pervenuta in data 09/01/2024 prot.n. 0009399 inerente aspetti procedurali di carattere geologico/geotecnico/idrogeologico dichiara “[...] Lo scrivente ufficio non ha invece nessuna competenza sul controllo della relazione geologica e geotecnica necessaria per il rilascio del permesso di costruire, di competenza comunale, né tantomeno per il rilascio dell'autorizzazione sismica di competenza del Settore Sismica, che viene di norma rilasciata sulla base di un livello esecutivo della progettazione e di elaborati geologici e geotecnici conformi nei contenuti a quanto previsto dal Regolamento 1/R/2022[...]” specificando che “[...] Questo ufficio a seguito degli approfondimenti geologici prodotti per la prima seduta della CdS si è pertanto limitato a prendere atto della dichiarazione di non interferenza dell'aerogeneratore AG01 con la frana quiescente mappata nel PAI e non a dichiarare l'adeguatezza delle indagini geologiche e geotecniche al fine di rilasciare tutti gli atti di assenso ricompresi nel PAUR di competenza di altri Enti.”;

- **Settore Autorità di gestione FEASR** nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0013355 del 10/01/2024, con riferimento alla documentazione integrativa prodotta a seguito della prima CdS, prende atto di quanto dichiarato dal proponente “[...] circa l'occupazione di suolo agricolo (pascoli, prati-pascoli e prati) viene chiarito che questa risulta permanente (30-33 anni) per 10.680,00 mq, mentre le superfici ulteriori indicate nella documentazione di progetto saranno occupate solo in fase di costruzione, per un periodo indicativo di 3 anni” confermando al contempo le indicazioni contenute nel precedente contributo per le materie agricole di competenza;

- **Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia** nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. 0017458 del 12/01/2024 con riferimento alla documentazione integrativa prodotta a seguito della prima CdS, prende atto delle integrazioni documentali depositate incrementando anche gli sviluppi compiuti nella individuazione di misure compensative a favore del Comune. Ricorda che “[...] è in sede di Conferenza di Servizi che è individuato il quadro di misure compensative e di azioni partecipative, ad integrazione di quanto già prescritto ai fini della compatibilità ambientale. Tale quadro sarà riportato nell'Autorizzazione Unica nell'ambito del PAUR, anche eventualmente rimandando a convenzioni, tra la Società proponente ed i Comuni interessati, per gli aspetti applicativi e/o di dettaglio.” Specifica inoltre che, per quanto attiene gli adempimenti al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica, “[...] con nota di FERA Srl datata 22.12.2023 pervenuta a questo Settore e trasmessa per conoscenza anche al Settore VIA (Prot. RT n. 584796 del 27.12.2023), la Società proponente, a seguito di alcune verifiche, ha segnalato correzioni/precisazioni rispetto al Piano Particellare ed elenco ditte precedentemente trasmesso. Al riguardo, ai fini di quanto prescritto dal DPR 327/2001 in merito agli obblighi di comunicazione ai proprietari, questo Settore provvederà a comunicare tramite specifiche raccomandate ai diretti interessati le correzioni/precisazioni segnalate, nonché la possibilità per gli stessi entro 30 giorni di presentare osservazioni relative ai vincoli espropriativi proposti.”;

- **Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio** nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 0018794 del 12/01/2024, facendo seguito a quanto emerso nel corso della Prima riunione della Conferenza di Servizi del 10/10/2023 ed esaminata la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente, replica puntualmente a quanto proposto dal proponente in risposta alle indicazioni richiamate nel precedente parere del 25/09/2023: “[...]”

1- a seguito di un rilievo topografico più accurato eseguito dal proponente, le integrazioni presentano soluzioni alternative nella realizzazione delle piazzole di servizio degli AG06 e AG07. Si dà atto che tali soluzioni effettuano minori trasformazioni morfologiche dei profili, evitano la realizzazione di importanti opere di contenimento dei versanti, riducono l'artificialità delle sistemazioni sia in fase di esercizio che in quella di dismissione e, per quello che riguarda la piazzola n.07, viene evitata la trasformazione di una porzione di area boscata. Per quello che riguarda la pista di accesso alla piazzola dell'AG07 si chiede di valutare la possibilità di effettuare l'accesso dal lato nord, come era previsto nel precedente layout, in quanto eviterebbe la trasformazione ed il frazionamento dell'area boscata;

2- per l'ubicazione dello stallo utente e cabina di consegna presso l'esistente SE di E-Distribuzione nel Comune di Pieve Santo Stefano, si prende atto della valutazione di raffronto con la precedente soluzione proposta in località Poggio dei Prati, sicuramente migliorativa dal punto di vista del consumo di suolo e dell'interferenza con le aree boscate. Anche le misure di mitigazione introdotte appaiono migliorative sia dal punto di vista della visibilità che della permeabilità dei suoli. In risposta alle prescrizioni di cui agli artt. 7.3 e 8.3 dell'Elaborato 8B relative ai laghi e ai fiumi, fine di migliorare sia la capacità di drenaggio che salvaguardare il carattere dei luoghi (matrice agroecosistemica collinare, Seconda invariante strutturale del

PIT/PPR), si consiglia tuttavia di considerare anche la possibilità di realizzare la pavimentazione esterna dell'area dello stallo utente con griglia salvaprato carrabile in luogo degli elementi autobloccanti. Per ciò che riguarda i tratti di elettrodotto interrato che attraversano aree boscate, ritenendo che sia inevitabile e probabile l'impatto nella formazione delle piste di accesso e delle aree operative a lato scavo, si raccomanda il ripristino dei luoghi a fine lavori;

3- per i tratti a maggior pendenza, la soluzione di pavimentazione drenante proposta, può risultare rispondente a quanto richiesto, se le caratteristiche meccaniche risultano idonee agli usi previsti e purché di pigmentazione adeguata;

4- si dà atto della proposta migliorativa del ripristino dell'area in prossimità del fiume Marecchia;

5- si dà atto dell'accoglimento della proposta di rivestimento in pietra del muro di contenimento del versante lungo la SR 258."

Specificando nelle conclusioni: "Sebbene si ritenga, sulla base di quanto sopra esposto, che il presente progetto sia in grado di superare gli impatti maggiormente significativi, si evidenzia il permanere di una carenza di analisi per quanto riguarda lo studio sugli effetti cumulativi, secondo quanto disposto dall'Allegato 1B del PIT/PPR, "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici".

N	Proposte di raccomandazioni
1	Per quello che riguarda la pista di accesso alla piazzola dell'AG07 si chiede di valutare la possibilità di effettuare l'accesso dal lato nord, come era previsto nel precedente layout, in quanto eviterebbe la trasformazione ed il frazionamento dell'area boscata
2	Per l'ubicazione dello stallo utente e cabina di consegna presso l'esistente SE di E-Distribuzione nel Comune di Pieve Santo Stefano si consiglia tuttavia di considerare anche la possibilità di realizzare la pavimentazione esterna dell'area dello stallo utente con griglia salvaprato carrabile in luogo degli elementi autobloccanti
3	Per ciò che riguarda i tratti di elettrodotto interrato che attraversano aree boscate, ritenendo che sia inevitabile e probabile l'impatto nella formazione delle piste di accesso e delle aree operative a lato scavo, si raccomanda il ripristino dei luoghi a fine lavori;

**-Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto- Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici**, nel proprio contributo prot. 0025486 del 17/01/2024 con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di integrazioni a seguito della modifica del tracciato del cavo d'otro, conferma "[...] quanto già indicato nella nostra precedente nota trasmessa con Prot. 0460514 del 28/11/2022, cioè il progetto non ha interferenze con il demanio collettivo civico presente nel comune identificato catastalmente con i seguenti dati: foglio 19 particelle 66 e 67, foglio 27 particella 15, foglio 28 particelle 2, 3 e 4. Si allega a tal fine la cartografia che abbiamo ricostruito grazie alla disponibilità degli shapefile, dove si vede il tracciato dell'impianto eolico in viola, il tracciato del cavo elettrico interrato in rosso e la cabina elettrica in verde, che non interessano le particelle del demanio collettivo civico colorate in blu.";

- **Settore Tutela della Natura e del Mare (VAS e VINCA)**, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 0030241 del 18/01/2024, facendo seguito a quanto emerso nel corso della Prima riunione della Conferenza di Servizi del 10/10/2023 ed esaminata la versione aggiornata ed integrata dello Studio di Incidenza trasmesso dal proponente, svolge una approfondita istruttoria a seguito della quale riporta le seguenti conclusioni:

"Si prende atto dello sforzo di elaborazione dello Studio di Incidenza, che nelle diverse versioni presentate ha incrementato progressivamente la corposità e gli argomenti trattati; anche il Piano di Monitoraggio Ambientale è stato revisionato e reso più coerente delle versioni precedenti con quanto indicato dalle Linee Guida Regionali (2012).

Permane tuttavia una lacunosità di fondo nelle metodologie dei rilievi e nell'elaborazione e restituzione dei dati che non consente di supportare e giustificare pienamente le conclusioni dello Studio stesso sulle incidenze ritenute poco significative, generabili dall'impianto. Tali incidenze brevemente possono riassumersi nelle seguenti tipologie prioritarie:

- alterazioni di habitat di specie, che sono presenti e/o che frequentano anche i Siti Natura 2000 più prossimi e che hanno ampio home range di spostamento e alimentazione, concorrendo quindi a limitare l'integrità dei Siti stessi per il mantenimento a lungo termine delle specie;

- possibili interferenze dirette sui chiroterti che risultano le specie più esposte ai rischi di collisione e che appaiono numericamente significative in rapporto ad altri Studi per impianti eolici in ambito appenninico e ad altri monitoraggi eseguiti nelle aree protette prossime, in particolare nel Parco delle Foreste Casentinesi. Si è già dato conto nel precedente contributo di questo Settore che tutte le specie di chiroterti sono tutelate ai sensi del DPR 357/97 e che tali specie sono presenti nei formulari dei Siti Natura 2000 più

prossimi;

- non adeguata considerazione della criticità dell'area vasta per alcuni rapaci di interesse conservazionistico, in particolare per l'Aquila reale e il Biancone, particolarmente sensibili agli impianti eolici, come ampiamente descritto nel precedente contributo dello scrivente Settore, dove si dava atto della loro presenza nei Siti Natura 2000 più prossimi.

Sostanzialmente, dunque si confermano le valutazioni e le conclusioni prodotte da questo Settore nel contributo del 03/10/2023, ritenendo che le analisi aggiuntive prodotte non abbiano sufficientemente colmato le lacunosità metodologiche dello Studio di Incidenza e di rilevazione ed elaborazione dei dati già riscontrate e che le analisi aggiuntive prodotte per il confronto dei valori naturalistici dell'area di studio non siano condivisibili per il metodo adottato e per i dati verificati.

In sintesi lo S.I. appare lacunoso, con dati ed elaborazioni non sempre chiari e che non consentono una completa caratterizzazione naturalistica dell'area e quindi dei possibili effetti sui siti natura 2000 circostanti.

A tale lacunosità dei dati, delle elaborazioni e valutazioni prodotte nello Studio di Incidenza, si associa l'inserimento dell'area in esame fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, secondo quanto già riportato nell'istruttoria.

Inoltre, l'ambito ove è previsto l'impianto, è caratterizzato da aree aperte di crinale, ancora coltivate e pascolate, connotate quali nodi degli agroecosistemi nella Carta della Rete Ecologica del PIT/PPR, a costituire la trama dei "campi chiusi", un ecosistema ormai raro in Appennino e particolarmente idoneo ai fini del mantenimento/miglioramento dello stato di conservazione delle specie presenti anche nei Siti natura 2000 circostanti.

Tutto ciò premesso, le analisi prodotte dallo Studio di Incidenza non consentono di escludere effetti diretti per collisione sui rapaci e sui chiropteri appartenenti anche a specie presenti nei siti natura 2000, questi ultimi particolarmente suscettibili agli impianti eolici.

Non è inoltre possibile, alla luce di quanto sopra esposto, escludere con ragionevole certezza effetti negativi indiretti sui siti natura 2000 più prossimi in termini di sottrazione di habitat idonei per il foraggiamento, per lo spostamento dei rapaci e dell'avifauna di interesse conservazionistico."

La conferenza prende atto che l'Azienda USL competente non ha fatto pervenire alcun parere nel corso del procedimento e che TERNA spa e ANAS spa, non hanno fatto pervenire il proprio parere finale a seguito dei chiarimenti presentati dal proponente in data 06/12/2023.

## OSSERVAZIONI

Successivamente alla precedente riunione della CdS, sono pervenute ulteriori n. 02 osservazioni da parte del pubblico. Si riporta la tabella riepilogativa, in aggiunta a quella già riportata nel precedente verbale:

### OSSERVAZIONI PERVENUTE :

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
1	Altura - Crinalibenecomune - Comitato Appennino sostenibile	21/11/2023	0527418
2	Privato Cittadino	29/11/2023	0543347

In relazione alle osservazioni pervenute il proponente ha dato riscontro nel documento 1.27 Chiarimenti e approfondimenti I Cds Capitolo 11 e allegato 5 - trasmesso con le integrazioni volontarie del 06/12/2023 (acquisite al protocollo regionale n. 0555363 del 07/12/2023)

Sulla documentazione di progetto trasmessa con integrazioni volontarie del 06/12/2023, sono pervenute ulteriori n.07 osservazioni da parte del pubblico, riportate nella seguente tabella riepilogativa:

N	Nome	Data arrivo	Protocollo n.
1	Privati Cittadini	09/01/2024	0010313
2	ItaliaNostra-WWF-ADDF-MW-ICF-CAI	05/01/2024	0006339
3	ALTURA	06/01/2024	0007139
4	Privati Cittadini	09/01/2024	0009399
5	Privati Cittadini	12/01/2024	0017055
6	Italia Nostra Firenze	15/01/2024	0019553
7	Avvocati BP	19/01/2024	0031600

Si dà atto che in data 15/01/2024 prot. n. 0020909 è stata trasmessa dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia alla Regione Toscana, una nota con la quale viene ribadita, anche alla luce delle integrazioni presentate, la posizione dell'Ente sulla realizzazione dell'impianto, allegando nuovamente la Deliberazione di Consiglio Unionale avente ad oggetto: "ODG: Installazione di impianti eolici sui crinali dell'Appennino



Tosco-Romagnolo", dove viene motivatamente espressa la contrarietà politica ai progetti di installazione di pale eoliche sull'appennino tosco romagnolo nelle aree direttamente o indirettamente interessate ai territori della Valmarecchia;

Le osservazioni sopra riportate, sono state analizzate ed acquisite agli atti del procedimento di VIA. Sono pubblicate sul sito web della Regione Toscana alla pagina:

<https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> nella sezione del progetto oggetto del presente procedimento e le stesse sono messe a disposizione della Conferenza dei Servizi.

**Ai fini della gestione delle osservazioni, si ricorda quanto previsto ai sensi dell'art. 25, commi 1, 2 e 3 della L.R. 40/2009:**

1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.

Si precisa, tuttavia, che il settore VIA ha provveduto a visionare i contenuti di tutte le osservazioni ricevute nel corso del procedimento istruttorio, predisponendo un documento dove vi è riportato una sintesi di ogni osservazione pervenuta con l'individuazione dei macro temi a cui fa riferimento, le relative controdeduzioni del proponente e le considerazioni conclusive della Conferenza. Il documento sarà sottoposto alla visione dei componenti della CdS per l'opportuna istruttoria ed allegato al verbale della CdS conclusiva..

#### **ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE**

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessiva come da elenco elaborati aggiornato presentato dal Proponente in data 16/01/2024, prot. n. 0023993 che sarà allegato al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi.

#### **ELEMENTI ISTRUTTORI DA PRECISARE E CHIARIRE**

Dall'istruttoria interdisciplinare condotta emergono **alcuni aspetti da precisare:**

**- Illegittimità procedimento, mancato rispetto del Dlgs. 199/2021 in relazione all'idoneità dell'area ad ospitare tale tipologia di impianto.**

La fascia di rispetto di cui al Dlgs. 199/2021 art. 20 comma 8 lettera C quater (tre km nel caso di impianti eolici) è fissata ai soli fini della individuazione delle c.d. "aree idonee" e non ha alcun significato di estensione delle aree vincolate, come precisa la stessa disposizione: "Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Quindi, la presenza di uno o più beni tutelati entro tale fascia di rispetto evidenzia semplicemente che l'impianto proposto non rientra in una delle tipologie di "aree idonee" all'installazione di impianti eolici provvisoriamente individuate dall'art. 20 del Dlgs. 199/2021 (in attesa delle leggi regionali previste dallo stesso articolo).

Risulta non avere fondamento la frase "L'impianto proposto, confliggendo con la fascia di rispetto indicata, risulta in termini assoluti e in maniera inequivocabile (su stessa trattazione del Richiedente) illegittimo", riportata nel parere della Soprintendenza.

L'individuazione di "aree idonee" (oggi limitata ad alcune fattispecie provvisorie) è stabilita dallo Stato per facilitare la realizzazione degli impianti e non per vietare le localizzazioni in tutto quello che non viene in esse ricompreso: sono localizzazioni preferenziali per la Pubblica Amministrazione.

Ad inequivocabile chiarimento, il comma 7 dello stesso articolo 20 stabilisce che "7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Per l'eolico, purtroppo, è normale che l'allocatione della risorsa "vento" non segua queste localizzazioni desiderate. Quindi, risulta non fondata anche l'affermazione del parere della Soprintendenza circa "il mancato rispetto del Dlgs. 199/2021 in relazione alla idoneità dell'area ad ospitare tale tipologia di impianto", poiché è contrario alla norma parlare di "non idoneità" di un progetto laddove il sito non sia

inserito nel novero delle "aree idonee".

Anche nella frase sotto riportata del parere della Soprintendenza, confonde la conclamata non inclusione del sito proposto nelle "aree idonee" di cui al comma 8 succitato con una (inesistente) "non idoneità" dello stesso sito: "... Si chiede alla Regione Toscana conferma in merito alla presenza del bene civico di Fiesciano (vincolo lett. h le zone gravate da usi civici) in quanto tale verifica appare ancor più gravare sulla incompatibilità dell'impianto rispetto alle aree non idonee secondo l'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 ovvero «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h». E infatti il sito di impianto proposto non risulta ricadere nelle "aree non idonee" individuate dal PAER 2015 - Allegato 1 alla scheda A3.

Per concludere il chiarimento, si sottolinea che anche se un sito fosse stato individuato, in applicazione della normativa statale, come "area non idonea" (e non è il caso del progetto in questione), pure questo non rappresenterebbe un divieto assoluto alla installazione, proprio per la natura della normativa in oggetto, di precisare il favore che la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile deve avere, in applicazione della normativa europea. Infatti la Corte Costituzionale con sentenza 177/2021 proprio contro la Regione Toscana ribadisce che "l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura .... «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello"», che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile...".

- Carenza di analisi per quanto riguarda lo studio sugli effetti cumulativi, secondo quanto disposto dall'Allegato 1B del PIT/PPR. "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici".

Benché condivisibile ai fini della valutazione complessiva sul paesaggio, si ricorda che il presente progetto presentato dal proponente FERA risulta cronologicamente il primo progetto presentato nella zona, quello progettualmente più approfondito (essendo iscritto in un iter di PAUR in cui il progetto presentato deve avere le caratteristiche per essere, oltre che valutato ai fini dell'impatto ambientale, anche autorizzato) e anche quello con un l'iter amministrativo più avanzato. Quindi si ritiene che sia improprio richiedere al proponente del presente progetto la valutazione degli effetti cumulativi che invece dovrà essere effettuata per altri progetti di impianti eolici che saranno successivamente istruiti nella stessa area.

- vincolo 1200 mt

Dagli elaborati risulta evidente che il crinale su cui insiste il progetto non raggiunge in alcun punto i 1.200 m slm pertanto nessuna parte del crinale su cui è prevista la realizzazione dei 7 aerogeneratori, può ritenersi assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del Dlgs. 42/2004, e i più vicini rilievi appenninici superiori ai 1.200 m di quota distano alcuni km. Inoltre, gli aerogeneratori non sono posizionati nemmeno a ridosso di una parte di montagna effettivamente tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d del Codice.

Premesso ciò, occorre osservare che l'estensione del vincolo secondo cui "... l'areale sottoposto a tutela paesaggistica sia appunto la "montagna" non limitata alla sola componente del suolo bensì spazialmente individuata da terra ed aria secondo un piano immaginario a delimitazione della porzione eccedente i 1.200 metri s.l.m..." è un'interpretazione estremamente estensiva che, se applicata, sottoporrebbe a vincolo paesaggistico una porzione di territorio priva dei presupposti di legge per la tutela del paesaggio.

Sempre dall'esito istruttorio emergono altresì i seguenti elementi da chiarire da parte del-Proponente:

- VINCA

Si ritiene che, ai fini di una completa e compiuta valutazione ambientale, il proponente debba fornire gli idonei chiarimenti al fine di eliminare le "lacunosità di fondo nelle metodologie dei rilievi e nell'elaborazione e restituzione dei dati che non consente di supportare e giustificare pienamente le conclusioni dello Studio stesso sulle incidenze ritenute poco significative, generabili dall'impianto".

## DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il Settore VIA dà la parola ai partecipanti per eventuali interventi da mettere a verbale.

ARPAT, conferma quanto già contenuto nei pareri trasmessi e come riportato nel presente verbale. Ritiene sia necessario un chiarimento definitivo per la fase di cantiere con riferimento alla sorgente 1615 con la società Nuove Acque se questa partecipa in CdS, oppure potrà essere formulata una prescrizione specifica.

Il Comune di Badia Tedalda, conferma quanto già contenuto nel parere trasmesso e ne sintetizza i contenuti. Per le considerazioni circa la presunta illegittimità dell'intervento in quanto ricadente non in "area idonea" condivide quanto già riportato a verbale.

Si svolge un confronto con il rappresentante del settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia (Settore Autorizzante) circa le autorizzazioni da rilasciare da parte dal Comune e da ricomprendere nell'AU energetica.

A seguito di chiarimento si definisce che il titolo alla costruzione ed esercizio dell'impianto è l'AU alla costruzione ed esercizio di cui al Dlgs 387/2003 peraltro sottoposta ad una diversa normativa rispetto al Permesso di Costruire, e quindi il Comune deve rilasciare in CdS la verifica di conformità urbanistica, quella di compatibilità paesaggistica e di compatibilità per le emissioni sonore.

Il Sindaco di Badia Tedalda, procede ad illustrare l'allegato parere, fornendo una rappresentazione degli elementi sostanziali di motivazione per una valutazione positiva dell'intervento, in considerazione delle sue ricadute sul territorio amministrato, e delle misure compensative richieste. Il parere nella sua formulazione integrale viene allegato al presente verbale.

Per quanto riguarda le misure di compensazione territoriale e ambientale il rappresentante del Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia (Settore Autorizzante) richiama il proprio contributo del 12/01/2024 sopra riportato a verbale, in particolare nel merito delle competenze della CdS per la definizione di dette misure e l'eventuale rimando a specifica convenzione per i dettagli attuativi.

Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, conferma il proprio contributo e ricorda al Proponente gli oneri ai fini del rimboschimento compensativo art. 81 comma 6 del Regolamento Forestale 48R del 2003 come meglio specificato nel parere inviato.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, riallacciandosi all'intervento del Sindaco, precisa che le valutazioni che saranno espresse sono esclusivamente riferite agli aspetti di tutela del paesaggio. Richiama i pareri trasmessi e come già riportati a verbale, confermati in ultimo con parere del 12/01/2024 con il quale viene espressa una valutazione negativa per gli aspetti paesaggistici. Illustra quindi nel dettaglio le motivazioni di detta valutazione. Con riferimento all'intervento dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana prende atto dell'impossibilità di provvedere a opere di rimboschimento con conseguente ricaduta negativa nelle valutazioni di competenza. Sottolinea gli aspetti di analisi di intervisibilità formulata dal proponente nel documento di controdeduzioni al parere della Soprintendenza e ritiene che debba essere debitamente rivalutata sulla base degli effettivi impatti e come meglio definito nel parere richiamato.

La rappresentante del Settore Paesaggio, con riferimento ai contenuti del parere illustrati dal rappresentante della Soprintendenza, precisa che è già stato istituito un Tavolo Tecnico Regione, Segretariato e Soprintendenze ed un Comitato paritetico Regione e MIC, proprio nell'ottica di un aggiornamento dell'Elaborato 7B e del PIT/PPR. Allo stato attuale, in relazione al vincolo dei 1.200 mslm, l'area di intervento non è collocata sopra tale quota e quindi non risulta tutelata ai sensi dell'art. 142 lett.d) del Codice.

La Presidente, preso atto della posizione contraria espressa in considerazione degli impatti sulla componente paesaggio, chiede al rappresentante della Soprintendenza se sia possibile individuare alcune modifiche progettuali finalizzate alla mitigazione dell'impatto in questione da indicare al proponente al fine del superamento della posizione sfavorevole.

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, ritiene non sia possibile impartire indicazioni se non con l'indicazione di misure che inciderebbero in maniera sostanziale sulla proposta progettuale come, ad esempio, una forte riduzione dell'altezza delle pale.

Il rappresentate per il proponente, con riferimento ai rilievi formulati dalla Soprintendenza circa le fotosimulazioni fornite, evidenzia che la Società ha condotto le medesime secondo le indicazioni a suo tempo fornite dalla Soprintendenza, facendo più fotosimulazioni nei singoli punti e su una pluralità di punti, per un totale di circa 82 fotosimulazioni, provvedendo poi a farne una sintesi nel citato "diagramma a torta". Chiede, quindi, che siano forniti chiarimenti in merito.

Il rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo ritiene che nel secondo parere trasmesso siano ben riportate le motivazioni che hanno

condotto al parere finale. In particolare valuta che le valutazioni riportate in sintesi non siano rappresentative del reale stato dei luoghi ma che debbano essere meglio contestualizzate.

La Soprintendenza non ritiene utile la produzione di ulteriori fotoinserti già ampiamente sufficienti per numero. Chiede casomai di eseguire una rielaborazione della sintesi di intervisibilità sulla base delle osservazioni fornite nel richiamato secondo parere.

Il Comune di Pieve Santo Stefano conferma il parere espresso e già inviato in sede di CdS. Ricorda che i piccoli Comuni sono costretti a prendere in considerazione i progetti come quello in oggetto per le motivazioni e le argomentazioni già espresse dal Comune di Badia Tedalda che condivide nel merito. Conferma quindi nuovamente il parere favorevole rimesso in atti.

V.V.F di Arezzo, il Comando, per quanto di competenza, non ha osservazioni da fare e conferma il proprio parere favorevole.

Il Settore Paesaggio della Regione Toscana, ricorda di aver integrato il contributo successivamente alla precedente CdS, in relazione alla documentazione integrativa trasmessa. Prima di entrare nel merito del proprio contributo si ricorda che lo stesso è stato formulato tenendo a riferimento quanto espresso dal PIT/PPR, e quindi sia con i contenuti dell'art.32 comma 3 della Disciplina di Piano laddove si chiarisce che la "Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia", che con quanto previsto dall'Allegato 1B " - Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. Rimane aperta la problematica della valutazione degli effetti cumulativi con i progetti non ancora autorizzati, ma in itinere. Espone riassumendo i punti principali del parere già riportato nel verbale.

Il rappresentante del Proponente fornisce alcuni chiarimenti in merito ai punti osservati nel parere del Settore Paesaggio.

Il Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia (Settore Autorizzante), competente al rilascio dell'autorizzazione Unica energetica, precisa che:

- richiama le necessità in materia di fonti rinnovabili dettate dalla programmazione europea e nazionale in materia ambientale e di sicurezza energetica, già evidenziate nel primo contributo espresso dal Settore SPLEIA;

- in relazione alle presunte illegittimità e non idoneità, ai sensi del Dlgs. 199/21, del progetto, ventilate nel parere della Soprintendenza, conferma le valutazioni istruttorie sopra verbalizzate;

- in relazione alla improprietà di richiedere al proponente del presente progetto la valutazione degli effetti cumulativi, precisa che è improprio non solo richiedere ma anche effettuare una valutazione degli effetti cumulativi rispetto a mere idee progettuali con iter autorizzativi non iniziati o iniziati assai dopo il presente progetto. Infatti le norme esistenti prevedono un'analisi dei progetti secondo la loro proposizione alla PA. Quindi, ad oggi, saranno gli altri progetti istruiti successivamente a doversi confrontare con il presente.

La Regione Emilia Romagna, conferma il parere non favorevole già rilasciato in data 3 ottobre 2023 rispetto alla coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e sulla idoneità delle aree e ai potenziali effetti negativi e significativi del progetto sul paesaggio.

In particolare, il progetto interessa un crinale significativo al confine tra le due Regioni che è oggetto di particolare tutela da parte del Piano territoriale paesaggistico regionale e del PTCP della Provincia di Rimini. Considerato che l'area non risulta ricadere in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater del D.lgs. 199/2021, la Regione ritiene applicabili le disposizioni regionali in merito alla individuazione delle aree per impianti di produzione di energia eolica e in particolare con la DAL 51/2011 che individua tali crinali come non idonei all'installazione di impianti eolici al suolo.

In merito al tema del vincolo paesaggistico dei 1200 m s.l.m. si evidenzia che la sentenza del TAR della Regione Emilia-Romagna n. 225/2013 circa la sottoposizione o meno a tutela di cui all'art. 142 del Dlgs. 42/2004 di un progetto eolico in ambito montano ha indicato che il punto dirimente non risulta essere la quota altimetrica della base delle fondazioni degli aerogeneratori, ma la visuale percepibile oltre i 1200 metri s.l.m.; in sostanza oggetto della tutela è il paesaggio visibile anche rispetto a tutte le costruzioni fondate a quote inferiori a 1200 mt ma svettanti a quote superiori.

La Provincia di Forlì-Cesena, precisa che per quanto di competenza conferma quanto già trasmesso nei pareri precedenti.

La rappresentante della Provincia di Arezzo, richiama l'ultimo parere inviato aggiornato rispetto al

precedente con riferimento alla documentazione integrativa depositata. Dà quindi illustrazione delle conclusioni del parere, di orientamento favorevole con riferimento alle funzioni di competenza provinciale, che in questa sede riconferma. Richiama le indicazioni contenute nel PTC per gli aspetti autorizzativi.

Il rappresentante del **Comune di Casteldelci**, ribadisce e conferma quanto riportato nel contributo trasmesso dal Comune di Casteldelci al settore VIA della Regione acquisito con protocollo 0019704 del 15.01.2024. Si chiede in aggiunta che la missiva dall'Avvocato Boldrini trasmessa in nome, per conto e nell'interesse del comune di Casteldelci e sottoscritta dalla mia persona nella qualità di Sindaco e Responsabile dell'Ufficio Tecnico venga assunta agli atti quale contributo istruttorio per rappresentare gli elementi ostativi al rilascio del PAUR che si ribadiscono in questa sede e che trovano conferma nei contributi istruttori agli atti già trasmessi dalle Soprintendenze di Siena, Arezzo Grosseto, dalla Soprintendenza di Ravenna, Rimini Forlì e Cesena nonché dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia, dalla Provincia di Rimini, dalla Provincia di Forlì Cesena e dalla Regione Emilia Romagna. In merito al SIA si condivide pienamente quanto evidenziato dalle osservazioni pervenute e dai Contributi delle soprintendenze in relazione agli impatti paesaggistici che andrebbero ad interrompere le unità storiche riconosciute dell'Alta Valmarecchia e del Montefeltro (Aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi pertanto non idonee all'installazione di Impianti eolici).


In considerazione degli impatti rilevanti che sarebbero riversati sui territori dell'alta Valmarecchia e in particolare nel comune di Casteldelci il cui centro storico dista poco più di 3 km dalla zona di impianto, si chiede al settore VIA della Regione Toscana di tenere in considerazione quanto emerso dai contributi del Comune di Casteldelci e di tutti gli Enti della Regione Emilia Romagna in relazione a quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 152/06 con riferimento al principio di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e in particolare alla necessità di non arrecare danni alle stesse rispetto le scelte di pianificazione dei rispettivi territori.

Si ritiene inoltre che, come sottolineato in diverse osservazioni presentate da Associazioni e da Geologi alla Regione Toscana e pervenute per conoscenza al Comune di Casteldelci, in un territorio ad elevato rischio dal punto di vista idrogeologico in cui sono peraltro già evidenziate zone di dissesto nei versanti prospicienti la zona di impianto che interessano il comune di Casteldelci e altre ancora che potrebbero non essere state ancora rilevate o cartografate, le indagini geologiche dirette debbano tassativamente essere eseguite prima del Rilascio del PAUR secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (diversamente, se le indagini fossero eseguite in una fase successiva, si potrebbero dover apportare significative modifiche rispetto il progetto presentato dal proponente come definitivo, fattispecie non compatibile con il PAUR).

Si precisa infine che la zona di impianto in cui verrebbe realizzato Badia del Vento, ricade in un'area in cui sono state avanzate in passato diverse proposte di impianti eolici, ogni volta respinte per le conseguenze non mitigabili sulla sicurezza del territorio (area ad elevato rischio sismico e geologico), sul paesaggio di grande pregio riconosciuto dalle Regioni e dallo Stato nonché dalle soprintendenze chiamate a tutelarlo, ed infine sull'avifauna, per la presenza di diverse specie protette o di interesse conservazionistico.

Lo stesso settore natura della Regione Toscana, nel contributo tecnico della Dott.ssa Gilda Ruberti in data 01/06/2022 ripercorre il precedente iter autorizzativo di un impianto eolico la cui estensione riguardava proprio il crinale del Monte Loggio e del Monte Faggiola e che non superò le criticità per gli impatti sugli uccelli e sui chirotteri.

Figura 153. Le rotte primaverili di migrazione registrate nel 2009-2010 e l'area del progetto ottimizzato



-si evidenzia anche come la proposta di progetto di Poggio tre Vescovi, inizialmente prevista per 36 aerogeneratori, sia stata "ottimizzata" proprio in maggio 2017, considerando gli esiti dei monitoraggi faunistici, in particolare degli uccelli e dei chirotteri, con la previsione, nella versione finale, di solo 13 aerogeneratori, tutti collocati nel settore occidentale, con eliminazione di quelli più a oriente inizialmente localizzati nell'area di Monte Loggio - Monte Faggiola, dove è previsto l'impianto in esame "Badia del Vento";

Unione dei Comuni della Valmarecchia, la Presidente Stefania Sabba chiede di inserire la nota trasmessa in data 12/1 tra i PARERI, ed in particolare tra i pareri non favorevoli, seppur in linea politica, andando a ribadire quanto già comunicato in data 29 agosto scorso. Tutto ciò per i motivi ivi esplicitati che evidenziano il pesante e grave impatto che gli effetti dell'impianto sull'intera valle, sia dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico.

Il Settore VAS- VINCA, precisa che prende atto dello sforzo di elaborazione dello Studio di Incidenza, che nelle diverse versioni presentate ha incrementato progressivamente la corposità e gli argomenti trattati; anche il Piano di Monitoraggio Ambientale è stato revisionato e reso più coerente delle versioni precedenti con quanto indicato dalle Linee Guida Regionali (2012).

Permane tuttavia una lacunosità di fondo nelle metodologie dei rilievi e nell'elaborazione e restituzione dei dati, come puntualmente illustrato nel contributo trasmesso, che non consente di supportare e giustificare pienamente le conclusioni dello Studio stesso sulle incidenze ritenute poco significative, generabili dall'impianto.

Il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, precisa che il settore si è già espresso con parere favorevole per quanto di competenza. Ricorda che, se il procedimento si conclude favorevolmente, il proponente dovrà assolvere ai canoni concessori prima del rilascio del PAUR. Altro aspetto riguarda l'utilizzo del guado sul fiume Marecchia realizzato da SNAM, attualmente non in carico ad un gestore: sollecita quindi il Comune alla definizione degli atti necessari a regolarizzare detto guado per il suo eventuale utilizzo da parte del Proponente.

Il Sindaco del Comune di Badia Tedalda, in merito al guado, precisa che il guado serve per non isolare dal punto di vista dei trasporti la frazione di Rofelle. Il comune sta perfezionando il subentro del Comune nella concessione. Si impegna a trasmettere formale comunicazione al GC.

Il proponente, sulla base degli esiti istruttori fin qui emersi, dichiara la propria volontà di depositare documentazione integrativa a chiarimento rispetto ai rilievi formulati nei vari pareri. Con riferimento a quanto richiesto per la VInCA ricorda di aver svolto un monitoraggio di due anni, quindi ampiamente esaustivo rispetto a quanto indicato nelle linee guida. Inoltre, precisa che lo Studio di Incidenza Ambientale ha valutato la compatibilità delle opere a progetto, poste comunque all'esterno delle aree protette, con le emergenze naturalistiche presenti nelle seguenti aree Natura 2000:

- ZSC IT5180006 "Alta Valle del Tevere"
- ZSC IT5180008 "Sasso di Simone e Simoncello" e la omonima Riserva Naturale Regionale
- ZSC-ZPS IT4090006 "Versanti occidentali e orientali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio"
- ZSC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia"
- ZSC IT5180010 "Alpe della Luna"

E la seguente area protetta:

- Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello

Al termine della discussione, il Settore VIA fa presente al Proponente che i termini del procedimento sono perentori e che un eventuale ulteriore approfondimento comporta l'impossibilità del rispetto dei termini di legge per l'adozione del provvedimento conclusivo sul presente procedimento.

Il proponente dichiara di voler comunque predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

#### CONCLUSIONE della seduta

La Conferenza alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, rileva la necessità di:

- acquisire, da parte del proponente, i chiarimenti/approfondimenti emersi dai contributi pervenuti ed in sede di CdS, in particolare, ai fini delle valutazioni paesaggistiche e di incidenza;
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto.

La Conferenza chiede al Proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai

contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, entro 30 gg dalla trasmissione del presente verbale, fatta salva richiesta motivata di proroga.

**La Presidente** alla luce dell'odierna discussione propone un aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta da svolgersi successivamente alla riunione della Conferenza interna ai fini della formazione della posizione unica regionale per la pronuncia di VIA, ad oggi programmata in data 04/04/2024.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA** esposto, visto e considerato, i presenti decidono di **sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi** ad una successiva riunione, ad oggi, programmata per il giorno 11/04/2024 alle ore 10:00, che verrà comunque convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali (ad eccezione della Provincia di Forlì Cesena che verrà acquisita la firma cartacea) relativamente alle parti in cui sono stati presenti alla riunione.

Non essendovi null'altro da discutere, il rappresentante del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 13:40.

Firenze, 24 gennaio 2024

<b>I partecipanti alla Conferenza</b>	<b>Firma</b>
Arch. Elena Chiasserini	Firmato digitalmente
Dott. Antongiulio Barbaro	Firmato digitalmente
Fabiano Tonielli	Firmato digitalmente
Claudio Marcelli	Firmato digitalmente
Riccardo Guardì	Firmato digitalmente
Piero Paliotta	Firmato digitalmente
Stefania Vanni	Firmato digitalmente
Raffaele Miserocchi	Firmato cartaceo
Arch. Federico Salvini	CARTACEO Firmato digitalmente
Stefania Sabba	Firmato digitalmente
Sara Mugnai	Firmato digitalmente
Antonio Zumbo	Firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA  
Arch. Carla Chiodini  
(Firmato digitalmente)

Allegato:

- nota del Sindaco del Comune di Badia a Tedalda del 24/01/2024.

# COMUNE DI BADIA TEDALDA



(Provincia di Arezzo)

PROT. N 361 del 24/01/2024

Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica  
Ill.ma **Dr.ssa Marta Magi**  
e-mail: [marta.magi@regione.toscana.it](mailto:marta.magi@regione.toscana.it)


e, p. c.: Comune di Badia Tedalda  
Ufficio Tecnico  
Responsabile, Arch. **Elena Chiasserini**

**OGGETTO:** PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, *Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento"* della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A. Srl. **Testo del proprio intervento come sindaco e rappresentante legale del Comune di Badia Tedalda da inserire nel verbale della 2ª riunione della Conferenza dei Servizi in videoconferenza del 24/01/2024, ore 10:00.**

Alberto Santucci, Sindaco pro tempore di Badia Tedalda:

Punto n. 1)

<<In questa seconda seduta della Cds del 24 gennaio 2024, **il sottoscritto Alberto Santucci, sindaco pro tempore di Badia Tedalda** - come legale rappresentante del Comune e vertice dell'Amministrazione Comunale - **ribadisce un parere convintamente favorevole al progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento" ed auspica che il progetto possa essere approvato e realizzato in tempi rapidi, per far rifiorire, con il suo indotto socio-economico** (sia nella fase dell'esecuzione che in quella successiva della manutenzione) **e con le sue misure compensative venticinquennali, un comune che è morente... un comune che sta veramente morendo di spopolamento!**... Trattasi di uno spopolamento irrefrenabile e progressivo che non ha paragoni con quello degli altri comuni della Valtiberina Toscana, e che negli ultimi 25 anni ha ridotto popolazione comunale del 25%, cioè di 1/4 del totale, dai 1.250 abitanti del 1999 ai 959 abitanti residenti del gennaio 2024, con l'aggravante che questa popolazione comunale - oggi così drasticamente ridotta sotto le 1.000 unità - è anche quella col tasso di anzianità più elevato di tutti e 37 i comuni della Provincia di Arezzo.





Io da 25 anni sto facendo il possibile e a volte anche l'impossibile per difendere e mantenere i servizi essenziali e per salvare la mia comunità locale dal collasso socio-economico e dall'oblio definitivo. con risultati alterni e mai risolutivi, ma credo fermamente che la realizzazione di questo progetto sarà senz'altro uno degli strumenti strategici per far rinascere Badia Tedalda e le sue Frazioni. Quindi - senza tanti giri di parole - formulerei il seguente auspicio: questo progetto... approviamolo il prima possibile!>>.

Punto n. 2)

<<In questa seconda seduta della Cds del 24 gennaio 2024, **il sottoscritto sindaco di Badia Tedalda ci tiene ancora una volta a ribadire, a scanso di equivoci, il concetto della "giusta pesatura finale dei pareri"**: che non può essere semplicemente matematica o algebrica ma dovrà essere calibrata e ponderata sulle competenze specifiche che sono in capo ai vari enti e amministrazioni e sulla territorialità dell'intervento, perché l'amministrazione precedente qui è la Regione Toscana, non è come il vecchio progetto del parco eolico del Poggio Tre Vescovi - che la Dr.ssa Chiodini insieme a me ricorderà di certo per le trasferte romane del 2016/2017 - dove gli aerogeneratori dovevano essere realizzati a cavallo di due regioni e tre province, sopra i territori di 3 comuni [Badia Tedalda (AR), Casteldelci (RN) e Verghereto (FC)]. Qui il procedimento non è interregionale. **Qui il procedimento è il Paur** (Procedimento autorizzatorio unico regionale) **della Regione Toscana**; qui tutte le opere sono realizzate solo in Toscana, solo in Provincia di Arezzo e solo nel Comune di Badia Tedalda e pertanto per arrivare alla cd. Conferenza dei Servizi decisoria o più precisamente per arrivare alla *"determinazione motivata conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi partecipanti"* (ai sensi del comma 7 dell' art. 14 ter, della L. 241/90), il parere favorevole del Comune di Badia Tedalda per le competenze proprie (conformità urbanistico-edilizia, compatibilità paesaggistica e coerenza con i limiti delle emissioni sonore), cioè il parere favorevole, nei propri settori di competenza specifica, alla costruzione e all'esercizio del parco eolico da parte del Comune di Badia Tedalda (dove si realizzeranno le opere), dovrà pesare nettamente di più e significativamente di più del parere negativo del Comune di Casteldelci, che avrà dal parco eolico solo ed esclusivamente un effetto visivo!>>

Punto n. 3)

Misure compensative in favore dei comuni, da prevedere nell'autorizzazione unica e consentite per legge fino ad un massimo del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, ai sensi del Decreto Interministeriale 10 settembre 2010 ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), Allegato 2 (Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative)' artt. 1, 2 [(lettere a) - h)] e 3. Relativamente a ciò, in data 27/09/2023 è stata stipulata specifica convenzione tra il Comune di Badia Tedalda e F.E.R.A. Srl, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/07/2023.

Nella scorsa riunione del 10 ottobre 2023, relativamente alle misure compensative, mi riservai di intervenire più compiutamente nella prossima riunione (cioè in questa), dicendo soltanto che <<**Le misure compensative**>> - (più compiutamente definite come "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale"), ai sensi della lettera f), del comma 2, dell'allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - <<**sono definite in sede di conferenza dei servizi...**>>, ai sensi della lettera d) <<**sono eventuali**>>, ai sensi della lettera h) <<**non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.**>>, ed ai sensi del comma 2, ultima parte, del citato allegato 2 al DM <<**nell'autorizzazione unica possono essere previste, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e sono da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi...**>>

Nella seduta odierna intendo precisarle, quantificarle ed elencarle, queste misure compensative approvate dal Consiglio Comunale di Badia Tedalda con Deliberazione Consiliare n. 24 del 10/07/2023 e poi sottoscritte tra le parti (Comune di Badia Tedalda e F.E.R.A. Srl) nella Convenzione del 27/09/2023, per farle diventare proprie di questa Conferenza dei Servizi poiché, a norma di legge, "le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale debbono essere definite in sede di conferenza dei servizi".

Allego subito di seguito tra virgolette una parte significativa della Deliberazione Consiliare n. 24 del 10/07/2023 che recita testualmente:

"**PRECISATO** che le misure compensative saranno proposte congiuntamente in sede di conferenza dei servizi dalle Parti (Comune e Società) per l'importo massimo del 3% annuo del fatturato, con un cronoprogramma di massima per tutti i 25 anni di esercizio previsti nella presente Convenzione, nella forma del finanziamento monetario anticipato a totale carico della Società proponente, con attuazione delle opere compensative a cura e gestione esclusiva del Comune di Badia Tedalda.


**CONSIDERATO** che esimi giuristi e docenti di diritto amministrativo e ambientale, consultati dal Comune di Badia Tedalda, relativamente alle **destinazioni** ammissibili degli importi per **misure di compensazione** e di riequilibrio ambientale e territoriale, ai sensi del comma 2, ultima parte, dell'allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, hanno univocamente interpretato la **locuzione** <<da orientare su interventi...>> nel senso: "**da indirizzare prioritariamente su interventi...**" e non nel senso: "da destinare esclusivamente ad interventi..." e quindi l'interpretazione corretta che ne deriva è la seguente: "**da indirizzare prioritariamente (ma non esclusivamente) su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.**"

Allego pertanto di seguito tra virgolette quanto al riguardo è stato approvato nella citata Deliberazione Consiliare e poi sottoscritto dalle parti nella citata Convenzione:

"Le misure compensative saranno proposte e determinate congiuntamente in sede di conferenza dei servizi (ai sensi della legge n. 241/1990, come previsto dagli artt. 14.15 e 16.5 delle Linee Guida), e nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2 al DM 10 settembre 2010 dalle Parti (Comune e Società) per l'intero importo massimo del 3% (tre per cento) annuo del fatturato registrato per la vendita di energia elettrica prodotta dal Parco Eolico.-----

La Società, in linea con quanto disposto nell'Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, si impegna a finanziare interamente nei limiti di quanto sopra - anno per anno - le misure compensative che saranno realizzate annualmente dal Comune in economia diretta e/o tramite appalti pubblici. Tali misure compensative, già proposte dal Comune qui di seguito e già condivise dalla Società, saranno meglio individuate e definite, anche relativamente alla tempistica d'esecuzione, in sede di conferenza dei servizi in accordo con le altre Amministrazioni ed Enti interessati. Tali misure compensative saranno prioritariamente indirizzate alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, alla mitigazione degli impatti riconducibili all'impianto, alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. Nello specifico, a titolo esplicativo ma non esaustivo, si propongono le seguenti misure:-----


- 1) Impianti di energia rinnovabile al servizio di immobili pubblici con o senza sistemi di accumulo elettrico;-----
- 2) Impianti di energia rinnovabile al servizio della pubblica illuminazione di strade e piazze, nella zona del Parco Eolico e altrove, nel Capoluogo, nelle frazioni e nei borghetti o nuclei di case sparse del Comune di Badia Tedalda;-----
- 3) Impianti di energia rinnovabile al servizio della illuminazione di impianti sportivi comunali, dei monumenti locali e delle luci votive dei dieci cimiteri comunali;-----
- 4) Stazioni di ricarica elettrica per auto e bici elettriche nel capoluogo e nel territorio anche ai fini di incentivare un turismo sostenibile;-----

*Gianni*  
*[Signature]*  
IL SINDACO  
Santini Alberto  


- 5) Mezzi di servizio (possibilmente elettrici o ibridi) e di trasporto come scuolabus, auto polizia municipale, macchine operatrici con cestello, mezzi trasporto protezione civile, trattrici attrezzate con trinciastocchi per sfalci e potature e con pale, spargisale, turbine spazzaneve;-----
- 6) Sviluppo delle "comunità energetiche" al fine di consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile;-----
- 7) Adeguamento antisismico urgente del Centro Anziani (R.S.A) Comunale "Amintore Fanfani";---
- 8) Cofinanziamento urgente del progetto esecutivo dell'ampliamento della R.S.A. Comunale "Amintore Fanfani" con realizzazione di co-housing per anziani fragili al limite della non autosufficienza;-----
- 9) Rifacimento, efficientamento, miglioramento e messa a norma di linee e forniture elettriche comunali nel capoluogo, nelle frazioni e nel territorio;-----
- 10) Acquisto terreno e realizzazione in funzione didattico-divulgativa nei pressi dell'Edificio Scolastico Comprensivo "F.lli Bimbi" di un campo dimostrativo permanente sul funzionamento e sui vantaggi climatici delle energie rinnovabili;-----
- 11) Corsi di progressivo approfondimento per la sensibilizzazione/formazione nelle scuole locali sui temi ambientali/energetici;-----
- 12) Illuminazione con lampioni fotovoltaici della Pista Ciclopedonale del Raggiolo nel Capoluogo di Badia Tedalda con accensione della linea con sensori di movimento, e altri interventi similari;-----
- 13) Studio, progettazione e realizzazione di piantumazioni di impianti arborei autoctoni per mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori da punti di vista strategici;-----
- 14) Sponsorizzazione di eventi culturali, rievocazioni storiche, sagre popolari, iniziative di promozione turistica, ripubblicazioni di volumi sull'arte e sulla storia di Badia Tedalda, pubblicazioni di volumi e/o opuscoli che contengano interventi educativi al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'ambiente, della raccolta differenziata, del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'energia pulita prodotta da fonti rinnovabili;-----
- 15) Interventi per la promozione turistica del Comune di Badia Tedalda attraverso la realizzazione di campeggi nei siti più vocati e attraverso la realizzazione d'impiantistica sportiva innovativa che valorizzi le bellezze naturalistiche e le peculiarità paesaggistiche, da realizzare nel suggestivo borgo spopolato di Montebotolino ed in altre alture del territorio con teleferiche, zip-line e piste da sci su neve ed erba;-----
- 16) Interventi per la riqualificazione di beni artistici e architettonici presenti nel territorio, quali ad es. le Chiese di Badia Tedalda, Caprile, Fresciano, Montebotolino, Santa Sofia, Ranco, San Cristoforo; il Castello di Ciocognaja ed altre emergenze artistico-monumentali individuate assieme alla Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto;-----
- 17) Finanziamento di scavi archeologici nei pressi della Chiesa di Rofelle dove in passato fu ritrovato un cippo romano con iscrizioni funebri e dove si presume possa rinvenirsi ulteriore materiale di interesse storico-artistico;-----
- 18) Finanziamento di punti di illuminazione pubblica con tecnologia a led e alimentazione fotovoltaica nel territorio comunale;-----
- 19) Acquisto e installazione di cartellonistica viaria anche per uso turistico;-----
- 20) Finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per viabilità e immobili comunali e finanziamento di altre opere pubbliche di utilità sociale - anche da realizzare ex novo - che nel futuro si rendessero necessarie a seguito di deliberazione motivata della Giunta Municipale in tal senso;-----
- 21) Finanziamento della progettazione e dei lavori di ristrutturazione/restauro conservativo del Ponte Stradale Comunale nella Frazione di Santa Sofia;-----
- 22) Finanziamento della progettazione e dei lavori di ristrutturazione/restauro conservativo del Ponte Stradale Comunale nella Frazione di Rofelle al bivio con la Loc. Ca' Giovanicola;-----
- 23) Finanziamento della progettazione e dei lavori di rivestimento in pietra locale di alcuni muri perimetrali del Cimitero Comunale di Badia Tedalda;-----

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



- 24) Centri ricreativi e culturali per le comunità locali;-----
- 25) Finanziamento di interventi di miglioramento ambientale (ad es.: sostituzione/acquisto arredo urbano e giochi bimbi, fornitura attrezzature sportive, manutenzioni parchi urbani, piantumazioni, potature, sfalcio stradale);-----
- 26) Sistemazione e messa in sicurezza di criticità idrogeologiche e frane nel territorio comunale:-----
- 27) Acquisto da parte dell'Ente Comunale dell'ex casa cantoniera ANAS con resede ubicata nel Capoluogo di Badia Tedalda per finalità socio-sanitarie (co-housing per anziani fragili al limite della non autosufficienza) o logistiche (parcheggio R.S.A.) e lavori connessi;-----
- 28) Acquisto da parte dell'Ente Comunale e ristrutturazione dell'antichissimo Oratorio di Molino di Mezzo per riportare il piccolo ma significativo monumento longobardo agli antichi splendori;-----
- 29) Contributo economico al bilancio della locale Associazione Pro Loco per garantire un miglior funzionamento dell'ufficio turistico e del centro visita "Riserva Naturale Alpe della Luna";-----
- 30) Contributo economico alla locale Confraternita di Misericordia per investimenti necessari a rinnovare il parco mezzi/attrezzature/immobili.-----
- 31) Erogazione di bonus economici alle famiglie residenti nel Comune di Badia Tedalda per contrastare il problema del caro-bollette energetiche e per contrastare la tendenza al trasferimento in altri comuni;-----
- 32) Erogazione di superbonus economici alle famiglie neo-residenti nel Comune di Badia Tedalda per contrastare il gravissimo fenomeno dello spopolamento in crescita esponenziale che porterà al collasso economico del nostro comune, a meno che non si verifichi una netta inversione di tendenza ri-popolativa in tempi ragionevolmente brevi;-----
- 33) Finanziamento o cofinanziamento a forme di assistenza socio-sanitaria o sanitaria anche per servizi di emergenza/urgenza o specialistici (pediatra, oculista, geriatra) o similari;-----
- 34) Interventi di realizzazione e manutenzione della sentieristica ciclo-equestre-pedonale.-----
- 35) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificativa degli edifici di edilizia popolare.-----
- 36) Istituzione di incentivi per favorire il diritto allo studio degli studenti residenti.-----
- 37) Co-finanziamento del Bando Borghi PNRR o del bando CSE 2022 asse 6 o di altri bandi comunitari, nazionali o regionali vinti dal Comune di Badia Tedalda nel caso in cui l'aumento dei costi delle materie prime o altri ostacoli sopravvenuti rendessero indispensabile un cofinanziamento per portare a termine i lavori;-----
- 38) Realizzazione di boschi didattico-ricreativi con piantumazione compensativa sui terreni comunali antistanti l'Edificio Scolastico Comprensivo "F.lli Bimbi";-----
- 39) Recupero e valorizzazione dei resti della antichissima Chiesa/Pieve di S.Giovanni in Farfaneto nei pressi di Rofelle;-----
- 40) Contributo economico al bilancio comunale corrente per il mantenimento di servizi pubblici essenziali che si rendesse necessario o indispensabile a seguito di deliberazione motivata della Giunta Municipale.-----

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Relativamente al cronoprogramma di queste 40 destinazioni delle misure compensative, segnaliamo come prioritaria come tempistica la n. 8): Cofinanziamento urgente del progetto esecutivo dell'ampliamento della R.S.A. Comunale "Amintore Fanfani" con realizzazione di co-housing per anziani fragili al limite della non autosufficienza. In ogni caso il metodo da adottare sarà quello di approvare in Consiglio Comunale, tra le 40 destinazioni già individuate, le destinazioni annuali nell'elenco annuale delle opere pubbliche in sede di approvazione del bilancio previsionale.

**Distinti saluti**

**Badia Tedalda, addì 24/01/2024**


**F.to IL SINDACO**  
**(Alberto Santucci)**

*Handwritten signature of Alberto Santucci*